l^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 Filiale di Roma Anno 142° — Numero 28



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 18 luglio 2001

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 243. Sentenza 5 - 12 luglio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Reato di associazione antinazionale - Rilevata correlazione con il reato di propaganda antinazionale, già dichiarato incostituzionale nel limite dell'attività non violenta né lesiva di altri beni costituzionalmente garantiti - Incidenza sulla libertà associativa - Illegittimità costituzionale.

- Cod. pen., art. 271.
- Costituzione, artt. 18 (21 e 2).

Pag.

7

10

N. **244.** Sentenza 5 - 12 luglio 2001.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

Amministrazione pubblica - Mobilità e trasferimento di personale eccedente - Atto statale di trasferimento di personale dall'Ente Poste nei ruoli dell'ente regionale Parco delle Madonie - Ricorso per conflitto della Regione Siciliana - Mancanza dell'assenso regionale al trasferimento - Conseguente lesione della sfera di competenza regionale - Accoglimento del ricorso e annullamento del decreto impugnato.

- Decreto del dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 23 giugno 1998.
- Costituzione, artt. 116 e 119; statuto Regione Siciliana, artt. 43, 14, lettere p), q), e 36

N. **245.** Sentenza 5 - 12 luglio 2001.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Caltanissetta - Inosservanza del termine prescritto per il deposito - Improcedibilità del giudizio.

- Deliberazione della Camera dei deputati 15 settembre 1998.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, quarto comma

13

N. **246.** Sentenza 5 - 12 luglio 2001.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto tra poteri del tribunale di Bergamo - Tardività del deposito, per inosservanza del termine prescritto - Improcedibilità del giudizio.

- Deliberazioni della Camera dei deputati 20, 21, 26 e 27 gennaio 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma

Pag. 15

N. 247. Sentenza 5 - 12 luglio 2001.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio civile nei confronti di un parlamentare per risarcimento danni - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione della Corte di appello di Napoli - Inosservanza del termine perentorio prescritto per il deposito - Improcedibilità del giudizio.

- Deliberazione della Camera dei deputati 21 luglio 1998.
- Costituzione, art. 68, primo comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma

» 18

N. **248.** Ordinanza 5 - 12 luglio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Canoni - Contratti stipulati prima del 31 dicembre 1998 - Integrazione del canone locativo anche in caso di opere di riparazione straordinarie eseguite nel periodo immediatamente antecedente alla stipula del contratto, oltreché in pendenza del rapporto - Esclusione - Prospettata diversità di trattamento tra situazioni affini - Manifesta infondatezza della questione.

Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 23.

Costituzione, art. 3

» 20

N. **249.** Ordinanza 5 - 12 luglio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese - Tassa annuale - Interpretazione autentica - Misura della tassa, per ciascun anno, dal 1985 al 1992 - Lamentata, irragionevole, retroattività della disposizione, nonché violazione del diritto di difesa, con incidenza sulla funzione giurisdizionale - Palese difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 11, comma 1.

 N. **250.** Ordinanza 5 - 12 luglio 2001.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio civile per risarcimento danni nei confronti di un componente del Parlamento - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del tribunale di Roma - Delibazione preliminare sull'ammissibilità Ricorrenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 23 maggio 2000.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37

Pag. 25

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 29. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 25 maggio 2001 (della Regione Piemonte).

Turismo e industria alberghiera Riforma della legislazione nazionale del turismo -Mancanza, fra i principî fondamentali e nella ripartizione delle competenze, di previsioni che valorizzino il ruolo dell'autonomia regionale - Obbligo delle Regioni di attenersi e dare attuazione ai principî e agli obbiettivi per lo sviluppo del sistema turistico, definiti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - Mancata previsione della partecipazione dei rappresentanti delle singole Regioni alla Conferenza nazionale del turismo - Estromissione delle Regioni dalle attività di redazione della Carta dei diritti del turista, nonché dalla gestione del fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica e del fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico -Mancato riconoscimento alle Regioni di potestà legislativa in ordine ai sistemi turistici locali, alle imprese e professioni turistiche, alle attività dei gestori di esercizi alberghieri ed alla vigilanza sugli esercizi ricettivi - Prevista applicabilità della disciplina statale fino all'adeguamento della legislazione regionale - Denunciata violazione dei principî in materia di autonomie locali - Lesione della potestà legislativa concorrente e dell'autonomia amministrativa spettanti alle Regioni - Contrasto, sotto il profilo logico, con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, approvata dal Parlamento e sottoposta a referendum.

Legge 29 marzo 2001, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

N. 30. Ricorso per questione di legittimità costituzionale, depositato in cancelleria il 25 maggio 2001 (della Regione Lombardia).

Turismo e industria alberghiera Riforma della legislazione nazionale del turismo - Principì e obbiettivi per la valorizzazione del sistema turistico - Prevista definizione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, anziché in accordo con le Regioni - Mancata indicazione dei principì cui l'atto governativo deve attenersi - Carattere eccessivamente dettagliato di alcune delle norme ad esso demandate - Efficacia vincolante, per le Regioni ordinarie, della disciplina contenuta nel medesimo decreto - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni - Contrasto con il d.lgs. n. 112/1998, nella sua funzione di norma interposta - Difetto dei requisiti di forma e di sostanza per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento.

- Legge 29 marzo 2001, n. 135, artt. 2, commi 4, 5, 6 e 7; 11, comma 6.
- Costituzione, artt. 117 e 118, in relazione all'art. 44, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Turismo e industria alberghiera - Riforma della legislazione nazionale del turismo - Individuazione delle imprese turistiche e autorizzazione all'esercizio di professioni turistiche - Rinvio a tipologie, requisiti e modalità fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni - Contrasto con il d.lgs. n. 112/1998, nella sua funzione di norma interposta - Difetto dei requisiti di forma e di sostanza per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento.

- Legge 29 marzo 2001, n. 135, art. 7, commi 2 e 6.
- Costituzione, artt. 117 e 118, in relazione all'art. 44, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Turismo e industria alberghiera Riforma della legislazione nazionale del turismo - Impugnazione in via principale da parte della Regione Lombardia - Espressa riserva formulata dalla ricorrente, di estendere il parametro alle disposizioni di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, ove vigenti al momento della discussione del ricorso.

Legge 29 marzo 2001, n. 135, artt. 2, commi 4, 5, 6 e 7; 7, commi 2 e 6; e 11, comma 6.

Pag. 35

N. 31. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 28 maggio 2001 (della Regione Veneto).

Turismo e industria alberghiera - Riforma della legislazione nazionale del turismo - Prevista definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di principi e obiettivi per lo sviluppo del sistema turistico - Devoluzione al medesimo decreto di contenuti normativi di dettaglio (in particolare, relativi alla fissazione di criteri, requisiti, standards e modalità per l'esercizio di imprese e professioni turistiche) Prevalenza della disciplina posta dall'atto governativo sulla legislazione regionale esistente ed abrogazione della legge n. 217/1983 a decorrere dall'entrata in vigore dell'atto stesso - Denunciato capovolgimento degli obiettivi precedentemente perseguiti dalla legislazione statale - Lamentata delegificazione della materia - Invasione della sfera di attribuzioni garantita alle Regioni - Violazione dei principi di leale cooperazione tra Stato e Regioni, nonché di coerenza e ragionevolezza delle scelte legislative in relazione alle competenze regionali - Stravolgimento dei rapporti tra fonti statali e fonti regionali.

- Legge 29 marzo 2001, n. 135, intero testo e segnatamente art. 2 (nonché art. 11).
- Costituzione, artt. 3, 5, 87, 97, 117, 118 e 119; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 1, lett. b); d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 44.

Turismo e industria alberghiera Riforma della legislazione nazionale del turismo - Prevista partecipazione alla Conferenza nazionale del turismo dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome (anziché dei rappresentanti delle singole Regioni) - Estromissione delle Regioni dalle consultazioni finalizzate alla redazione della Carta dei diritti del turista (affidata al Ministero dell'industria), nonché dalla gestione del fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica - Compressione delle funzioni normative regionali relative ai sistemi turistici locali (mediante assimilazione di questi ultimi agli insediamenti produttivi tipici) - Denunciata violazione dell'autonomia regionale e del principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni.

- Legge 29 marzo 2001, n. 135, intero testo e segnatamente artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 9.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 119

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 243

Sentenza 5 - 12 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Reato di associazione antinazionale - Rilevata correlazione con il reato di propaganda antinazionale, già dichiarato incostituzionale nel limite dell'attività non violenta né lesiva di altri beni costituzionalmente garantiti - Incidenza sulla libertà associativa - *Illegittimità costituzionale*.

- Cod. pen., art. 271.
- Costituzione, artt. 18 (21 e 2).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 2000 dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Verona nel procedimento penale a carico di Contin Cristian ed altri, iscritta al n. 707 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione di Contin Cristian e di Contin Flavio ed altro nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2001 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Piero Longo per Contin Cristian, Alessio Morosin per Contin Flavio ed altro e l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del procedimento penale a carico di Contin Cristian e altri, accusati — tra l'altro — del reato di associazione antinazionale (art. 271 cod. pen.), diretta a «distruggere o deprimere il sentimento nazionale inteso come coscienza dell'unità territoriale, sociale e politica dell'Italia», il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Verona, richiesto dal p.m. dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, ha promosso, in riferimento agli artt. 2, 18 e 21 della Costituzione, il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice penale.

Ad avviso del rimettente, tale precetto violerebbe anzitutto l'art. 21 della Costituzione, poiché l'unico limite posto dalla Costituzione alla libera manifestazione del pensiero, quello del buon costume, non avrebbe alcuna attinenza al «sentimento nazionale».

Neppure sarebbe ipotizzabile un limite implicito alla libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) capace di dare fondamento alla fattispecie incriminatrice esaminata, soprattutto se di quest'ultima viene valutato il bene giuridico tutelato. Esso s'identifica con «il sentimento nazionale», vale a dire con il patriottismo, inteso come coscienza dell'unità territoriale, sociale e politica del Paese. Tale valore è stato già preso in considerazione dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 87 del 1966 che ha dichiarato illegittimo l'art. 272, secondo comma, del codice penale, il quale puniva le condotte di propaganda «per distruggere o deprimere il sentimento nazionale», un reato cioè assimilabile a quello per il quale si procede nell'odierno giudizio.

Tra la fattispecie dichiarata illegittima e quella oggetto del giudizio non vi sarebbero, secondo il rimettente, diversità tali da giustificare un diverso trattamento davanti alla giurisdizione costituzionale. Le due «attività» sarebbero dirette a perseguire le stesse finalità; inoltre, considerato che il fenomeno oggetto della censura posta dall'art. 271 copre un'area comportamentale più vasta, questo — per la parte eccedente l'area della libertà di espressione — ricadrebbe sotto altre censure penali presenti nell'ordinamento.

In conclusione, anche associazioni che si propongono la depressione o la distruzione del sentimento nazionale sarebbero lecite purché non facciano ricorso, diretto o indiretto, alla violenza. Esse, allora, potrebbero dirsi formazioni sociali tutelabili ai sensi dell'art. 2 della Costituzione.

2. — Si sono costituite, con memorie, le parti private Cristian, Flavio e Severino Contin, concludendo per l'accoglimento della questione sollevata.

Osservano gli imputati che, da tempo, la fattispecie penale non trova applicazione, ed essa è considerata — dalla dottrina — incompatibile con la Costituzione oppure tacitamente abrogata.

La norma finirebbe per punire con la sanzione penale solo un'opinione e una associazione, in violazione degli artt. 21 e 18 della Costituzione.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.

Premette l'Avvocatura che la questione è stata sollevata sulla base di un falso presupposto, costituito dall'erronea interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 87 del 1966; la quale, al contrario di quanto ritenuto nell'ordinanza di rimessione, avrebbe riconosciuto meritevole di tutela il bene del «sentimento nazionale». Tale valore, infatti, avrebbe — secondo l'interventore — una sicura rilevanza costituzionale. Inoltre, la disciplina sanzionatoria stabilita dall'art. 271 del codice penale, con riferimento al limite del rispetto della legge penale stabilito, per la libertà di associazione, dall'art. 18 della Costituzione, non sarebbe affatto irragionevole né priva di fondamento.

Considerato in diritto

- 1. Viene all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice penale, il quale punisce le condotte di promozione, costituzione, organizzazione e direzione delle associazioni che si propongono di svolgere o che svolgono attività dirette a distruggere o deprimere il sentimento nazionale, perché se ne assume il contrasto con:
- a) l'art. 21 della Costituzione, in quanto l'unico limite posto dalla Costituzione alla libera manifestazione del pensiero, quello del buon costume, non avrebbe alcuna attinenza con il «sentimento nazionale», né potrebbe identificarsi con la morale o la coscienza etica;
- b) l'art. 18 della Costituzione, perché esso pone un limite alla libertà associativa con riferimento soltanto a quelle segrete o che perseguono scopi politici mediante organizzazioni militari, onde anche le associazioni che si propongono quale fine la depressione o la distruzione del sentimento nazionale sarebbero lecite purché non facciano ricorso, diretto o indiretto, alla violenza;
- c) l'art. 2 della Costituzione, atteso che tali associazioni costituirebbero formazioni sociali ove si svolge la personalità del singolo.
 - 2. La questione è fondata.
- 3. Il codice penale del 1930 aveva posto alcune fattispecie associative in diretta correlazione con i reati di propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale (in tal senso anche il paragrafo n. 127 della Relazione del

Guardasigilli, che pone «in rispondenza» le due previsioni punitive). In particolare, appaiono chiari i collegamenti tra il primo comma dell'art. 272 e il delitto riguardante le associazioni sovversive (art. 270), nonché tra il secondo comma della stessa disposizione e quello riguardante le associazioni antinazionali (art. 271), sia per l'identità delle espressioni usate nelle parallele figure delittuose, sia per le convergenti riflessioni dottrinarie sviluppatesi al riguardo. Esulano dalla tipicità del fatto descritto in dette disposizioni, e risultano quindi estranee al modello legale in esame, le condotte violente, diverse dalle attività di propaganda, anche se poste in essere per lo svolgimento di tali comportamenti.

Com'è noto, questa Corte, con la sentenza n. 87 del 1966, mentre ha respinto il dubbio di costituzionalità relativo al primo comma dell'art. 272 del codice penale (propaganda sovversiva), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma (propaganda antinazionale), sulla base della considerazione che «il sentimento nazionale» costituisce soltanto un dato spirituale che, sorgendo e sviluppandosi nell'intimo della coscienza di ciascuno, fa parte esclusivamente del mondo del pensiero e delle idealità, sicché la relativa propaganda — non indirizzata a suscitare violente reazioni, né rivolta a vilipendere la nazione o a compromettere i doveri che il cittadino ha verso la Patria, od a menomare altri beni costituzionalmente garantiti — non poteva essere vietata senza che si profilasse il contrasto con la libertà di cui all'articolo 21 della Costituzione.

4. — Va premesso che la presente questione non coinvolge il significato e la portata dei valori costituzionali della nazione e dell'unità nazionale (artt. 5, 9, 67, 87 e 98 Cost.), né le forme di tutela che vi si possono riferire.

La questione invece concerne esclusivamente il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'incriminazione della condotta sotto forma associativa, intesa a «distruggere o deprimere il sentimento nazionale».

Orbene, le considerazioni che hanno portato questa Corte a dichiarare l'illegittimità costituzionale della fattispecie incriminatrice della propaganda antinazionale (art. 272, secondo comma), forniscono sufficiente ragione per addivenire a pari conclusione — in relazione ai parametri costituzionali ora invocati — anche riguardo alla figura del reato, punito dalla norma qui denunziata che vieta le associazioni per l'attività, diretta sempre al fine di «distruggere o deprimere il sentimento nazionale».

Invero, se non è illecito penale che il singolo svolga opera di propaganda tesa a tale scopo — ove non trasmodi in violenza o in attività che violino altri beni costituzionalmente garantiti fino ad integrare altre figure criminose — non può costituire illecito neppure l'attività associativa volta a compiere ciò che è consentito all'individuo; così come è stabilito dall'art. 18 della Costituzione, che riconosce — nei limiti posti dal secondo comma — la libertà di associazione per i fini che non siano «... vietati ai singoli dalla legge penale».

La permanenza della norma censurata — essendo stata già espunta dall'ordinamento quella che considerava illecita la propaganda diretta all'identico fine perseguito perfino dalla totalità dei cittadini uti singuli — verrebbe ad incidere unicamente sulla libertà di associazione garantita dalla Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 271 (Associazioni antinazionali) del codice penale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2001.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 244

Sentenza 5 - 12 luglio 2001

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

Amministrazione pubblica - Mobilità e trasferimento di personale eccedente - Atto statale di trasferimento di personale dall'Ente Poste nei ruoli dell'ente regionale Parco delle Madonie - Ricorso per conflitto della Regione Siciliana - Mancanza dell'assenso regionale al trasferimento - Conseguente lesione della sfera di competenza regionale - Accoglimento del ricorso e annullamento del decreto impugnato.

- Decreto del dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 23 giugno 1998.
- Costituzione, artt. 116 e 119; statuto Regione Siciliana, artt. 43, 14, lettere p), q), e 36.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito del decreto 23 giugno 1998 della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica — emesso di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, relativo al trasferimento di dipendenti dell'Ente Poste italiane nei ruoli del personale dell'Ente Parco delle Madonie, promosso con ricorso della regione Siciliana, notificato il 30 gennaio 1999, depositato in cancelleria il 9 febbraio 1999 ed iscritto al n. 8 del registro conflitti 1999.

Udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 2001 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Uditi gli avvocati Michele Arcadipane e Paolo Chiapparone per la regione Siciliana.

Ritenuto in fatto

1. — La regione Siciliana, con ricorso notificato il 30 gennaio 1999 e depositato il 9 febbraio 1999, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha chiesto l'annullamento del decreto emesso dal Dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica — di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 23 giugno 1998, con cui è stato disposto il trasferimento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 (Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni), convertito nella legge 11 luglio 1995, n. 273, di tre dipendenti dell'Ente Poste italiane (Farinella Lucia, Librizzi Venera e Sanfratello Carmelo) nei ruoli del personale dell'Ente Parco delle Madonie, presso il quale risultavano in posizione di comando.

Il ricorso si fonda sul rilievo, secondo cui il decreto impugnato è stato emanato senza che in merito al trasferimento fosse stato acquisito il consenso della regione Siciliana, titolare della potestà di ordinamento degli enti parco regionali, sui quali la regione esercita un potere di vigilanza e di controllo accompagnato da un onere finanziario, trattandosi di enti completamente a carico del bilancio regionale. Inoltre il decreto impugnato si fonderebbe su una richiesta dell'Ente Parco delle Madonie — in realtà richiesta di autorizzazione e nulla osta al trasferimento — in data 10 marzo 1998, sulla base delle deliberazioni n. 10 del 6 marzo 1998, e n. 43 del 10 marzo 1998, rispettivamente, del Presidente del Comitato esecutivo e del Comitato esecutivo dell'Ente Parco delle

Madonie, assente esecutive e non sottoposte a controllo preventivo di legittimità dell'Assessorato regionale competente ed anzi annullate dallo stesso Assessorato (comunicazione prot. n. 6888 del 6 aprile 1998), prima del decreto impugnato.

La ricorrente regione premette che gli enti parco della regione Siciliana costituiscono enti strumentali della medesima, finalizzati ad una gestione ottimale ed unitaria di aree di rilevante interesse generale, sui quali, tuttavia, la regione stessa mantiene il potere organizzatorio. Ed infatti, vige sempre, sulle deliberazioni degli organi dell'ente parco relativi a fatti organizzativi o pianificatori o finanziari, il preventivo riscontro di legittimità dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, sostituito dall'art. 8 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, e modificato dall'art. 10 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71.

- 2. La regione deduce i seguenti motivi (oltre i profili sopra esposti):
- a) violazione dell'art. 43 dello statuto regionale, in quanto l'atto impugnato è stato adottato senza la preventiva determinazione della commissione paritetica, ancorché si tratti di trasferimento di personale senza il corrispondente trasferimento di funzioni;
- b) violazione dell'art. 14 dello statuto regionale, in particolare delle lettere p) e q), in quanto l'atto impugnato interferisce direttamente nell'esercizio delle potestà regionali, e si pone in contrasto con le previsioni dell'ordinamento regionale. Infatti, la regione Siciliana aveva già disposto in ordine al passaggio nei ruoli degli enti parco regionali di personale proveniente da altre amministrazioni, in servizio alla data del 31 marzo 1995 (art. 7 della legge regionale n. 76 del 1995, modificato dall'art. 8 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7). Inoltre, con l'art. 31 della legge regionale 22 gennaio 1997, n. 6, è stata consentita e limitata la mobilità volontaria soltanto tra enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela della regione e con spese di funzionamento a carico della regione stessa.

Infine, il decreto impugnato, disponendo le modalità ed i risvolti giuridici ed economici dell'inquadramento, si appalesa in contrasto con il sistema dell'ordinamento regionale, il quale, ad esempio, non consente, se non per limitate fattispecie previste dall'art. 7 della legge regionale n. 76 del 1995 e successive modificazioni, la conservazione dell'anzianità di provenienza;

- c) violazione dell'art. 36 dello statuto della regione Siciliana e delle correlate norme di attuazione in materia finanziaria; violazione degli articoli 116 e 119 della Costituzione, in quanto l'atto de quo, determinando un aggravio per il bilancio dell'ente parco, viola l'autonomia finanziaria regionale;
- d) violazione, sotto ulteriore profilo, delle competenze regionali di cui alle norme costituzionali indicate, anche in relazione al principio di leale collaborazione tra Stato e regioni.

In via subordinata deduce la regione ricorrente che, qualora si ritenessero legittimi i trasferimenti in questione e le connesse modalità di inquadramento, tuttavia il Dipartimento non avrebbe potuto disporre i predetti trasferimenti senza il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e regione.

Considerato in diritto

1. — Il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla regione Siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri ha per oggetto il decreto dirigenziale emanato dal Dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica — di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 23 giugno 1998, con cui è stato disposto il trasferimento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 (Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni), convertito nella legge 11 luglio 1995, n. 273, di dipendenti dell'Ente Poste italiane nei ruoli del personale Ente Parco delle Madonie. In ricorso viene dedotto che l'atto impugnato sarebbe stato adottato senza l'assenso regionale e sulla base di richiesta dell'Ente Parco delle Madonie priva di efficacia perché annullata dalla regione ed, infine, senza la preventiva determinazione della Commissione paritetica.

Il provvedimento statale impugnato interferirebbe nell'esercizio delle potestà regionali e si porrebbe in contrasto con le previsioni dell'ordinamento regionale, in violazione degli articoli 43, 14, lettere p) e q), 36 dello statuto della regione Siciliana, e della correlata norma di attuazione, nonché degli articoli 116 e 119 della Costituzione.

2. — Il ricorso è fondato.

Giova preliminarmente chiarire che il trasferimento del personale in contestazione non è collegato al trasferimento di funzioni e dei relativi mezzi finanziari da Stato a regioni, ma opera in un quadro generale di mobilità e di trasferimento di dipendenti pubblici eccedenti, ai cui principi non si sottraggono le regioni, in quanto diretti — in una manovra complessiva di riduzione delle assunzioni con riassorbimento di personale superfluo in talune amministrazioni — all'efficienza ed allo snellimento dell'apparato pubblico.

Di conseguenza è del tutto estraneo alla presente tipologia di trasferimenti per mobilità il richiamo, effettuato dalla regione, alla previsione dell'art. 43 dello statuto della regione Siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in quanto questa disposizione si riferisce al passaggio di personale dallo Stato alla regione collegato al contemporaneo passaggio di uffici e di funzioni.

Il profilo, invece, per cui il ricorso deve essere accolto, è quello secondo cui lo Stato non può procedere a singoli trasferimenti alle regioni ed agli enti regionali di personale appartenente ad amministrazioni statali in senso allargato, se non con il consenso dell'ente regionale, espresso in conformità con l'ordinamento regionale: nella specie, in conformità con il controllo della regione in ordine alle assunzioni di personale, anche in relazione al bilancio dell'ente, dipendente esclusivamente dalla finanza regionale.

Nella specie la richiesta-consenso dell'Ente (regionale) Parco delle Madonie è stata dichiarata illegittima dalla regione Siciliana nell'esercizio di poteri di controllo, anteriormente al provvedimento impugnato. Di conseguenza l'impugnato provvedimento di trasferimento, che, tra l'altro, dispone non solo il collocamento nei ruoli dell'Ente parco, ma anche la conservazione dell'anzianità maturata e del trattamento economico ove più favorevole, viene ad incidere sulla sfera di competenze regionali, disconoscendo l'avvenuto esercizio dei poteri regionali di controllo e le potestà ordinamentali relative al personale della regione, con riflessi negativi, anche finanziari, per il richiamato carattere del bilancio dell'ente parco dipendente esclusivamente dalla finanza regionale.

Pertanto, sussiste la lesione della sfera di competenza regionale costituzionalmente garantita a causa delle modalità del trasferimento di personale di amministrazione pubblica nei ruoli dell'ente strumentale Parco delle Madonie della regione Siciliana, deciso dallo Stato senza aver ottenuto l'assenso della regione nell'esercizio del potere di controllo sull'atto di consenso dell'ente parco; di conseguenza deve essere disposto l'annullamento del decreto impugnato.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato disporre il trasferimento di dipendenti dell'Ente Poste nei ruoli di ente strumentale della regione Siciliana senza l'assenso della regione stessa, espresso in conformità dell'ordinamento regionale; conseguentemente annulla il decreto impugnato con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2001.

Il cancelliere: FRUSCELLA

01C0735

N. 245

Sentenza 5 - 12 luglio 2001

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto del Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Caltanissetta - Inosservanza del termine prescritto per il deposito - Improcedibilità del giudizio.

- Deliberazione della Camera dei deputati 15 settembre 1998.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, quarto comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 15 settembre 1998, relativa all'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Giancarlo Caselli, promosso con ricorso del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Caltanissetta, notificato il 3 luglio 2000, depositato in cancelleria il 26 settembre 2000 ed iscritto al n. 43 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice relatore Franco Bile;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Caltanissetta, con ricorso depositato l'8 febbraio 2000, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione — adottata il 15 settembre 1998 — con la quale era stata approvata la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti, per i quali il dottor Giancarlo Caselli aveva presentato querela, — in data 26 ottobre 1995 — nei riguardi del suddetto deputato, riguardavano opinioni espresse dal medesimo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

In ordine allo svolgimento della vicenda che ha provocato l'adozione del provvedimento impugnato, il ricorso espone che, con atto del 26 ottobre 1995, il dottor Giancarlo Caselli, all'epoca Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, aveva presentato querela per il reato di diffamazione aggravata, commesso con il mezzo della stampa, nei riguardi del deputato Sgarbi, il quale, in data 26 luglio 1995, come conduttore della trasmissione televisiva «Fatti e misfatti», trasmessa dall'emittente televisiva «Italia 1», aveva gravemente offeso la sua reputazione con la seguente affermazione: «la situazione dei pentiti mette grande paura in uomini come ... e Caselli ..., evidenzia la ridicolaggine della loro azione puramente politica e quindi criminale contro Andreotti ... loro in realtà andrebbero arrestati perché hanno scambiato la lotta politica con una questione giudiziaria ... nere è Andreotti che aggiusta i processi con Carnevale ma è Caselli che aggiusta i pentiti».

Instauratosi il procedimento a seguito della querela, nel corso della fase delle indagini preliminari, il deputato Sgarbi eccepiva l'applicabilità dell'art. 68, primo comma, dell Costituzione ed il giudice per le indagini preliminari sospendeva il procedimento, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione), allora vigente, disponendo la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati, che adottava l'impugnata deliberazione, a seguito della quale il pubblico ministero formulava richiesta di archiviazione, mentre il querelante parte offesa si opponeva.

Il giudice per le indagini preliminari — dopo avere rilevato l'inammissibilità dell'opposizione all'archiviazione, in quanto essa prospettava solo la richiesta di elevazione di conflitto fra poteri dello Stato, — si è ritenuto legittimato a sollevare il conflitto quale organo competente a dichiarare, nell'ambito delle funzioni esercitate, la volontà del potere di appartenenza, ed ha sostenuto che la deliberazione della Camera inibirebbe l'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali e lo costringerebbe a disporre la definitiva archiviazione del procedimento contro il deputato.

Secondo il ricorrente, la deliberazione della Camera sarebbe espressione di un'erronea valutazione dei presupposti di operatività della garanzia costituzionale del primo comma dell'art. 68 Cost, e di un uso non corretto del potere di decidere in ordine alla ricorrenza dei presupposti di applicabilità di tale norma, onde ne sarebbe conseguita una menomazione della sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria.

2. — Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 218 del 19 giugno 2000 di questa Corte.

L'autorità giudiziaria ricorrente ha provveduto a notificare alla Camera dei deputati il ricorso e l'ordinanza di ammissibilità in data 3 luglio 2000, osservando il termine indicato in quest'ultima. Ha, quindi, provveduto a depositare tali atti con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria della Corte\ costituzionale in data 26 settembre 2000.

3. — La Camera dei deputati si è tempestivamente costituita, svolgendo difese sul merito del conflitto e, successivamente, nell'imminenza della camera di consiglio, ha depositato — in data 21 marzo 2001 — memoria integrativa, nella quale ha eccepito l'improcedibilità del giudizio per il tardivo deposito del ricorso e dell'ordinanza dichiarativa di ammissibilità da parte del ricorrente.

Considerato in diritto

- 1. È stato sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, da parte del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Caltanissetta, nei confronti della Camera dei deputati, in ordine alla deliberazione con cui la Camera ha ritenuto che le opinioni, per l'espressione delle quali il deputato Vittorio Sgarbi è sottoposto a procedimento penale a seguito di presentazione di querela per il delitto di diffamazione aggravata commesso con il mezzo della stampa, costituiscono esercizio delle funzioni di parlamentare e sono quindi insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Secondo il giudice ricorrente, la deliberazione della Camera sarebbe viziata dall'erronea valutazione dei presupposti di operatività della garanzia costituzionale, rivelando un uso non corretto del potere di decidere in ordine alla ricorrenza dei presupposti per la sua applicabilità, e così avrebbe menomato la sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria.
- 2. Preliminarmente, va rilevata l'improcedibilità del giudizio, eccepita dalla Camera dei deputati nella memoria integrativa.

Il giudizio per conflitto di attribuzione si articola in due fasi, rimesse entrambe all'iniziativa della parte interessata. Nella specie, esauritasi la prima fase, relativa alla sommaria delibazione dell'ammissibilità del giudizio, l'iniziativa dell'autorità giudiziaria ricorrente si è articolata in modo intempestivo: essa, infatti — dopo aver provveduto (a norma dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, richiamato dall'art. 26, quarto comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) alla tempestiva notifica, in data 3 luglio 2000, del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità del conflitto — ha eseguito il deposito di tali atti, con la prova dell'avvenuta notificazione, soltanto il successivo 26 settembre e, quindi, quando era da tempo decorso il termine di venti giorni dall'ultima (ed in questo caso unica) notificazione, previsto dal terzo comma del citato art. 26.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'osservanza di questo termine, attesa l'autonomia delle due fasi del giudizio per conflitto di attribuzione e la sussistenza rispetto ad entrambe dell'iniziativa di parte, costituisce un adempimento necessario per l'apertura della seconda fase, relativa alla decisione sul merito del conflitto.

Conseguentemente, il suddetto termine è da ritenere di natura perentoria (cfr., ex multis, sentenze numeri 203 e 50 del 1999) e la sua inosservanza determina il difetto di un adempimento necessario per il prosieguo del giudizio.

Non avendo l'autorità giudiziaria ricorrente rispettato il termine, il presente giudizio per conflitto deve, dunque, essere dichiarato improcedibile.

Per ouesti motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2001.

01C0736

N. 246

Sentenza 5 - 12 luglio 2001

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto tra poteri del tribunale di Bergamo - Tardività del deposito, per inosservanza del termine prescritto - Improcedibilità del giudizio.

- Deliberazioni della Camera dei deputati 20, 21, 26 e 27 gennaio 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI Modona, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito delle deliberazioni del 20, 21, 26 e 27 gennaio 1999 della Camera dei deputati, relative alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio

Sgarbi nei confronti del dott. Antonio Di Pietro, promosso con ricorso del tribunale di Bergamo, sezione seconda penale, notificato il 28 dicembre 1999, depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2000 ed iscritto al n. 4 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi, il tribunale di Bergamo, sezione seconda penale, con ordinanza del 13 maggio 1999, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alle deliberazioni adottate dalla Assemblea nelle sedute del 20, 21, 26 e 27 gennaio 1999 (atti Camera, doc. IV-quater, n. 46, n. 47, n. 48 e n. 49), che hanno ritenuto che i fatti per i quali è pendente il procedimento penale innanzi al medesimo tribunale concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il Tribunale ricorrente rammenta che l'imputazione per la quale è stato citato a giudizio il deputato Sgarbi — in ordine al reato di cui agli artt. 595, primo, secondo e terzo comma, 61, numero 10, del codice penale, 30, quarto e quinto comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in relazione all'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 — si riferisce a frasi, ritenute offensive della reputazione del dott. Antonio Di Pietro, che il medesimo deputato avrebbe pronunciato nel corso di più trasmissioni, irradiate dalla rete televisiva «Canale 5» (nelle date: 28 ottobre, 5. 11 e 14 novembre 1996), del programma «Sgarbi quotidiani».

Ricostruiti la finalità ed il contenuto della prerogativa dell'insindacabilità, il ricorrente sostiene che la Camera avrebbe fatto un uso distorto del potere attribuitole, perché «le opinioni espresse dal deputato Sgarbi nei riguardi del dott. Antonio Di Pietro appaiono totalmente prive di alcuna riferibilità alle funzioni parlamentari, trattandosi non già di espressioni divulgative di una scelta o di un'attività politicoparlamentare, bensì di meri apprezzamenti personali, espressi alla stregua di un qualunque privato cittadino».

Il ricorrente ritiene, pertanto, che le delibere della Camera, in quanto fondate su un'erronea valutazione dei presupposti richiesti dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, sarebbero lesive delle attribuzioni di esso organo giurisdizionale e chiede perciò che venga dichiarato che non spetta alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi, secondo quanto deliberato dall'Assemblea nelle sedute del 20, 21, 26 e 27 gennaio 1999, con conseguente annullamento di tali atti.

2. — Il conflitto è stato dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con ordinanza di questa Corte n. 447 del 1° dicembre del 1999.

Il tribunale di Bergamo ha notificato in data 28 dicembre 1999 il ricorso e l'ordinanza alla Camera dei deputati, depositandoli poi, con la prova dell'avvenuta notificazione, nella cancelleria della Corte costituzionale in data 24 gennaio 2000.

3. — Si è costituita la Camera dei deputati, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del conflitto, per esser stato introdotto con la forma dell'ordinanza e non con ricorso.

In subordine e nel merito, la memoria conclude per una declaratoria di spettanza alla stessa Camera del potere di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi, svolgendo ampie argomentazioni sulla riconducibilità delle opinioni medesime all'esercizio delle sue funzioni di parlamentare.

Nella memoria illustrativa successivamente depositata la Camera dei deputati, rilevata la tardività del deposito del ricorso e dell'ordinanza ainmissiva del conflitto rispetto al termine perentorio fissato dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ha eccepito «l'inammissibilità» del conflitto stesso, alla luce del consolidato orientamento in tal senso della giurisprudenza costituzionale.

Considerato in diritto

1. — Il tribunale di Bergamo, sezione seconda penale, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alle deliberazioni adottate dalla Assemblea nelle sedute del 20, 21, 26 e 27 gennaio 1999, con le quali si è ritenuto che i fatti addebitati al deputato Vittorio Sgarbi, nel procedimento penale pendente innanzi al medesimo tribunale, costituiscono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, sì da essere, pertanto, insindacabili a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il ricorrente sostiene che le predette deliberazioni della Camera sarebbero lesive delle attribuzioni riservate alla giurisdizione, in quanto fondate su un'erronea valutazione dei presupposti richiesti dal menzionato art. 68 della Costituzione, giacché nelle opinioni ritenute insindacabili non risulta, invero, alcun nesso di collegamento con l'esercizio delle funzioni parlamentari.

2. — Il ricorso, unitamente all'ordinanza n. 447 del 1999, con la quale questa Corte lo ha dichiarato ammissibile, è stato notificato alla Camera dei deputati, a cura del ricorrente, in data 28 dicembre 1999.

Il ricorso e l'ordinanza, con la prova dell'avvenuta notificazione, sono stati, quindi, depositati presso la cancelleria della Corte costituzionale in data 24 gennaio 2000.

- 3. La Camera dei deputati, dopo aver sostenuto, nel costituirsi in giudizio, l'inammissibilità del conflitto, e, comunque, la sua infondatezza, ha evidenziato, con successiva memoria, la tardività del deposito del ricorso e della ordinanza di ammissibilità, eccependo, quindi, «l'inammissibilità» del conflitto stesso.
 - 4. Tale ultima eccezione, da qualificarsi di improcedibilità, è fondata.

Deve, infatti, rammentarsi che il giudizio per conflitto di attribuzione è articolato in due fasi autonome e distinte, entrambe rimesse all'iniziativa della parte interessata; la prima è destinata a concludersi con una sommaria delibazione sulla ammissibilità del conflitto, mentre la seconda con una decisione definitiva sul merito, oltre che sull'ammissibilità.

All'esito della prima fase, il ricorrente ha l'onere di provvedere, nei termini previsti, non solo alla notificazione del ricorso e dell'ordinanza che ammette il conflitto, ma anche, successivamente alla notificazione, al loro deposito, presso la cancelleria della Corte, nel termine — fissato dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte stessa — di venti giorni dall'ultima notificazione.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, il ricordato deposito nel termine indicato costituisce un necessario adempimento affinché si possa dar luogo alla seconda fase del conflitto, relativa alla decisione sul merito; tale termine va, inoltre, ritenuto perentorio, in quanto da esso decorre l'intera catena degli ulteriori termini fissati per la prosecuzione del giudizio (tra le altre, sentenze n. 203, n. 50 e n. 35 del 1999).

Nel caso all'esame, il ricorso e l'ordinanza, pur tempestivamente notificati in data 28 dicembre 1999, risultano depositati presso la cancelleria di questa Corte il 24 gennaio 2000 e, dunque, successivamente alla scadenza del termine di venti giorni.

Sicché, il mancato rispetto dell'anzidetto termine perentorio per il deposito non consente di procedere allo svolgimento dell'ulteriore fase del giudizio.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal tribunale di Bergamo, sezione seconda penale, nei confronti della Camera dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO
Il redattore: VARI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2001.

Il cancelliere: FRUSCELLA

01C0737

N. 247

Sentenza 5 - 12 luglio 2001

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio civile nei confronti di un parlamentare per risarcimento danni - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione della Corte di appello di Napoli - Inosservanza del termine perentorio prescritto per il deposito - Improcedibilità del giudizio.

- Deliberazione della Camera dei deputati 21 luglio 1998.
- Costituzione, art. 68, primo comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO:

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 21 luglio 1998, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Gennaro Costagliola, promosso con ricorso della Corte di appello di Napoli, sezione prima civile, notificato il 5 dicembre 2000, depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2001 ed iscritto al n. 3 del registro conflitti 2001.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento civile instaurato dai congiunti del magistrato Gennaro Costagliola contro il deputato Vittorio Sgarbi, per ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni per la lesione della reputazione e dell'identità personale derivata al magistrato dalle frasi pronunciate dall'anzidetto deputato, nel corso di alcune trasmissioni televisive, la Corte di appello di Napoli, sezione prima civile, con ordinanza del 6 ottobre 1999, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, in riferimento alla deliberazione adottata dall'assemblea il 21 luglio 1998, che ha affermato che le dichiarazioni per le quali è pendente il menzionato procedimento civile concernono opinioni espresse dal membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

In punto di fatto, la Corte di appello rammenta che il tribunale di Napoli, con sentenza del 10 novembre 1997, ha condannato il deputato Sgarbi al risarcimento del danno, ritenendo che le dichiarazioni dal medesimo pronunciate nel corso delle trasmissioni televisive «Sgarbi quotidiani», trasmesse dalla rete Canale 5, e in un'intervista rilasciata al quotidiano «La Repubblica», contenessero affermazioni aventi carattere diffamatorio e lesivo dell'onore e della memoria del defunto magistrato dott. Gennaro Costagliola. Nel corso del giudizio di appello, l'on. Sgarbi ha prodotto la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei Deputati il 21 luglio 1998.

Il giudice ricorrente, escludendo che possa ravvisarsi una connessione tra le dichiarazioni pronunciate dall'on. Sgarbi e l'esercizio della sua attività di parlamentare, ritiene che la Camera dei deputati abbia «erroneamente valutato le condizioni e i presupposti richiesti dall'art. 68, primo comma, della Costituzione», e chiede, quindi,

che venga dichiarato che non spetta alla stessa Camera affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, secondo quanto deliberato dall'assemblea nella seduta del 21 luglio 1998, con conseguente annullamento di tale atto.

2. — Il conflitto, con ordinanza n. 469 del 3 novembre del 2000 di questa Corte, è stato dichiarato ammissibile ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

La Corte di appello di Napoli ha notificato in data 5 dicembre 2000 il ricorso e l'ordinanza alla Camera dei deputati, depositandoli poi, con la prova dell'avvenuta notificazione, nella cancelleria della Corte costituzionale in data 12 gennaio 2001.

3. — Si è costituita la Camera dei deputati, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del conflitto, per esser stato introdotto con la forma dell'ordinanza e non con ricorso.

In subordine e nel merito, la memoria conclude per una declaratoria di spettanza alla stessa Camera del potere di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi, svolgendo ampie argomentazioni sulla riconducibilità delle opinioni medesime all'esercizio delle sue funzioni di parlamentare.

Nella memoria illustrativa successivamente depositata la Camera dei deputati, pur insistendo, in via subordinata, nelle conclusioni già rassegnate, ha, tuttavia, rilevato la tardività del deposito del ricorso e dell'ordinanza ammissiva del conflitto rispetto al termine perentorio fissato dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, eccependo, così, l'improcedibilità del conflitto stesso, alla luce del consolidato orientamento in tal senso della giurisprudenza costituzionale.

Considerato in diritto

1. — La Corte di appello di Napoli, sezione prima civile, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in riferimento alla deliberazione adottata dall'assemblea il 21 luglio 1998, che ha ritenuto che le dichiarazioni pronunciate dal deputato Vittorio Sgarbi, per le quali è pendente procedimento civile innanzi alla medesima Corte d'appello, costituiscono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Ad avviso del giudice ricorrente, la predetta deliberazione della Camera sarebbe lesiva delle attribuzioni riservate alla giurisdizione, in quanto fondata su un'erronea valutazione dei presupposti richiesti dal menzionato art. 68 della Costituzione, giacché non sussisterebbe alcun collegamento tra le opinioni espresse dal deputato Sgarbi e la sua funzione di parlamentare, essendo state pronunciate al di fuori della sede parlamentare e in un ambito completamente estraneo al dibattito politico.

2. — Il ricorso, unitamente all'ordinanza n. 469 del 3 novembre del 2000, con la quale questa Corte lo ha dichiarato ammissibile, è stato notificato alla Camera dei deputati, a cura del ricorrente, in data 5 dicembre 2000.

Il ricorso e l'ordinanza, con la prova dell'avvenuta notificazione, sono stati, quindi, depositati presso la cancelleria della Corte costituzionale in data 12 gennaio 2001.

- 3. La Camera dei deputati dopo aver sostenuto, nel costituirsi in giudizio, l'inammissibilità del conflitto e, comunque, la sua infondatezza, ha, con successiva memoria, evidenziato la tardività del deposito del ricorso e della ordinanza di ammissibilità, eccependo, quindi, l'improcedibilità del conflitto stesso.
 - 4. L'eccezione di improcedibilità è fondata.

Deve, infatti, rammentarsi che il giudizio per conflitto di attribuzione è articolato in due fasi autonome e distinte, entrambe rimesse all'iniziativa della parte interessata; la prima è destinata a concludersi con una sommaria delibazione sulla ammissibilità del conflitto, mentre la seconda con una decisione definitiva sul merito, oltre che sull'ammissibilità.

All'esito della prima fase, il ricorrente ha l'onere di provvedere, nei termini previsti, non solo alla notificazione del ricorso e dell'ordinanza che ammette il conflitto, ma anche, successivamente alla notificazione, al loro deposito, presso la cancelleria della Corte, nel termine — fissato dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte stessa — di venti giorni dall'ultima notificazione.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, il ricordato deposito nel termine indicato costituisce un necessario adempimento affinché si possa dar luogo alla seconda fase del conflitto, relativa alla decisione sul merito; tale termine va, inoltre, ritenuto perentorio, in quanto da esso decorre l'intera catena degli ulteriori termini fissati per la prosecuzione del giudizio (tra le altre, sentenze n. 203, n. 50 e n. 35 del 1999).

Nel caso all'esame, il ricorso e l'ordinanza, pur tempestivamente notificati in data 5 dicembre 2000, risultano depositati presso la cancelleria di questa Corte il 12 gennaio 2001 e, dunque, successivamente alla scadenza del termine di venti giorni.

Sicché, il mancato rispetto dell'anzidetto termine perentorio per il deposito non consente di procedere allo svolgimento dell'ulteriore fase del giudizio.

PER OUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di appello di Napoli, sezione prima civile, nei confronti della Camera dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: VARI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2001.

Il cancelliere: FRUSCELLA

01C0738

N. 248

Ordinanza 5 - 12 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Canoni - Contratti stipulati prima del 31 dicembre 1998 - Integrazione del canone locativo anche in caso di opere di riparazione straordinarie eseguite nel periodo immediatamente antecedente alla stipula del contratto, oltreché in pendenza del rapporto - Esclusione - Prospettata diversità di trattamento tra situazioni affini - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 23.
- Costituzione, art. 3

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, ;Annibale MARINI, Franco

BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392 Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 2000 dal tribunale di Avellino nel procedimento civile vertente tra Antonio Sanseverino e Regina Maglio, iscritta al n. 686 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che il tribunale di Avellino ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui — secondo il «diritto vivente» — esclude, per i contratti stipulati prima del 31 dicembre 1998, che il canone locativo risultante dall'applicazione degli artt. 12-22 della legge possa essere integrato, nella misura prevista dalla norma impugnata, qualora le opere di riparazione straordinaria in essa contemplate siano state «eseguite nel periodo immediatamente antecedente alla stipula del contratto di locazione»;

che l'ordinanza è stata pronunciata nel corso di un giudizio nel quale — avendo il conduttore di un immobile destinato ad uso abitativo chiesto la determinazione del cosiddetto equo canone e la condanna della locatrice alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte in eccedenza — la convenuta ha eccepito «la necessità che nella determinazione del canone si tenesse conto della ristrutturazione dell'immobile avvenuta [...] poco prima della stipula del contratto di locazione», con le conseguenze di cui all'art. 23 della legge n. 392 del 1978:

che — ad avviso del rimettente — l'esecuzione di lavori riconducibili all'impugnato art. 23 sarebbe stata dimostrata e l'applicazione della norma al caso di specie avrebbe comportato il rigetto della domanda di ripetizione, essendo il canone convenzionalmente stabilito inferiore a quello legale comprensivo dell'integrazione;

che tuttavia — prosegue il rimettente — il «diritto vivente» riconosce al locatore il diritto all'integrazione del canone solo se i lavori ex art. 23 siano stati eseguiti in pendenza di un rapporto locatizio (con effetti incidenti anche sui rapporti successivi), ma non anche se, come nella specie, essi siano stati eseguiti fuori di tale pendenza;

che — essendo perciò impedita l'interpretazione dif forme della norma in esame — non resta, come extrema ratio, che il ricorso alla questione di costituzionalità;

che il giudice ritiene che la diversità di trattamento fra le due ipotesi sia contraria al principio di eguaglianza di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 3 Cost., in quanto in entrambi i casi ricorrerebbe la ratio di «incoraggiare le opere di manutenzione straordinaria e favorire così la conservazione ed il miglioramento del patrimonio immobiliare offerto in locazione, garantendo al proprietario un riequilibrio nel tempo del canone locativo che si contrapponga alla diminuzione dello stesso conseguente al decremento del coefficiente di vetustà»;

che l'ingiustificata disparità di trattamento fra situazioni simili è tanto più evidente in quanto la legge n. 392 del 1978 aveva accolto il c.d. principio di spersonalizzazione del canone, per cui esso doveva considerarsi «equo» in base a criteri meramente oggettivi, indipendenti «sia dalla persona del conduttore che dal rapporto specifico locatore-conduttore»;

che intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, depositando memoria, nella quale ha eccepito l'infondatezza della questione.

Considerato che il rimettente richiama il «diritto vivente» secondo cui solo le opere indicate dall'art. 23 della legge n. 392 del 1978, eseguite in pendenza di un rapporto locativo, possono dar luogo all'integrazione del canone prevista dalla stessa norma (con effetti estensibili ai rapporti futuri, pur se instaurati con altro conduttore);

che, prospettando un'irragionevole discriminazione in danno del soggetto che esegua le opere quando non sia in corso un rapporto locativo, il rimettente chiede a questa Corte una pronuncia additiva che preveda il diritto del locatore all'aumento del canone anche per opere effettuate «nel periodo immediatamente antecedente alla stipula del contratto di locazione»;

che siffatta pronuncia additiva dovrebbe fondarsi sull'affermata assimilabilità di quest'ultima situazione a quella cui si riferisce il «diritto vivente»;

che, invece, l'ipotesi delle opere eseguite durante il rapporto locatizio è oggettivamente diversa da quella delle opere eseguite quando l'immobile non è locato, onde non ricorre la necessità della parità di trattamento imposta dal principio costituzionale di eguaglianza;

che, infatti, nella prima ipotesi (considerata dal «diritto vivente») l'integrazione del canone, con effetto anche sui rapporti successivi, è collegata all'elemento oggettivo dell'esistenza di un contratto di locazione in corso, che, in caso di contenzioso nel quadro di successivi rapporti pur con altri conduttori, presenta sicuramente carattere di immediata riscontrabilità;

che, invece, la seconda ipotesi, concernente lavori eseguiti al di fuori di una locazione, si caratterizza per la mancata individuazione dell'arco temporale entro il quale i lavori stessi debbano collocarsi per rilevare come fatto costitutivo del diritto all'integrazione del canone in eventuali successivi contratti di locazione;

che, del resto, l'addizione richiesta dal rimettente — volta ad estendere l'integrazione del canone al caso di opere «eseguite nel periodo immediatamente antecedente alla stipula del contratto di locazione» — comporterebbe il potere del giudice di valutare (al fine di stabilire se ricorrano i presupposti dell'integrazione) non solo la natura delle opere, com'è nella logica della norma impugnata, ma anche il momento della loro esecuzione, così

configurando uno spazio di discrezionalità ulteriore rispetto a quello previsto dal sistema di canone legale introdotto dalla legge n. 392 del 1978, e confermando quindi la diversità delle situazioni assunte dal rimettente come meritevoli di identica disciplina;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Avellino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO
Il redattore: BILE
Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2001.

Il cancelliere: FRUSCELLA

01C0739

N. 249

Ordinanza 5 - 12 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese - Tassa annuale - Interpretazione autentica - Misura della tassa, per ciascun anno, dal 1985 al 1992 - Lamentata, irragionevole, retroattività della disposizione, nonché violazione del diritto di difesa, con incidenza sulla funzione giurisdizionale - Palese difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 11, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 101 e 104.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1999 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la Cover S.r.l, e il Ministero delle finanze ed altra, iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1º serie speciale, dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione della Cover S.r.l., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2001 il giudice relatore Franco Bile:

Uditi l'avvocato Aldo Bozzi per la Cover S.r.1. e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il tribunale di Milano, ha proposto — in riferimento agli articoli 3, 24, 101 e 104 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nella parte in cui si pone come norma interpretativa dell'art. 61 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1993, n. 427;

che l'ordinanza è stata pronunciata in un giudizio promosso dalla Cover S.r.l. contro l'Amministrazione delle finanze e la Repubblica italiana, per ottenere la loro condanna alla restituzione delle somme indebitamente versate come tassa annuale di iscrizione nel registro delle imprese dal 1988 al 1992;

che il tribunale, «richiamata l'ordinanza di rimessione alla Corte di giustizia emessa nella causa Riccardo Prisco Goria S.r.l.», rileva che la tassa citata — istituita dall'art. 3, commi diciottesimo e diciannovesimo, del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853 (Disposizioni in materia di imposte sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria), convertito in legge 17 febbraio 1985, n. 17 — è risultata in contrasto con l'art. 10 della direttiva del Consiglio CEE n. 69/335/CEE del 17 luglio 1969, così come interpretato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, nella sentenza 20 aprile 1993, resa nelle cause n. 71/1991 e 178/1991, ed è stata conseguentemente soppressa dall'art. 61, comma 1, del d.l. n. 331 del 1993 (convertito in legge n. 427 del 1993), che ha però istituito una tassa annuale per l'iscrizione degli atti sociali, diversi da quello costitutivo, soggetti ad iscrizione in base al codice civile;

che — come riferisce il rimettente — l'Amministrazione delle finanze si è costituita eccependo che la domanda avrebbe potuto essere accolta solo in parte, in base all'art. 11, comma 1, della legge n. 448 del 1998, il quale dispone che il citato art. 61 del d.1. n. 331 del 1993 deve essere interpretato nel senso che la tassa annuale per l'iscrizione degli atti sociali, da esso istituita, è dovuta, nelle misure forfettarie specificamente previste, per ciascun anno dal 1985 al 1992:

che il rimettente ritiene tale norma in contrasto con l'art. 3 della Costituzione (perché, pur recando l'interpretazione autentica dell'art. 61 del d.l. n. 331 del 1993, ha in effetti natura innovativa e mira al solo scopo di imporre retroattivamente e irragionevolmente il pagamento della tassa annuale per l'iscrizione degli atti sociali anche per gli anni 1985-1992), nonché con l'art. 24 della Costituzione (perché pregiudica il diritto di difesa) e con gli articoli 101 e 104 della Costituzione («per prevaricamento del potere precipuo della Magistratura che è quello di interpretare le leggi»);

che — ad avviso del rimettente — la questione di legittimità costituzionale così prospettata sarebbe rilevante, perché la società (avendo chiesto la restituzione delle somme indebitamente pagate, dal 1988 al 1992, a titolo di tassa annuale di iscrizione) avrebbe avuto diritto, prima dell'introduzione della norma in questione, all'integrale rimborso di quanto versato, senza la detrazione degli importi dovuti «per l'iscrizione degli atti sociali soggetti ad iscrizione in base al codice civile»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo che la norma impugnata mira allo scopo di chiarire una materia contrassegnata da notevole incertezza e non lede i principi costituzionali citati;

che si è costituita la S.r.l. Cover, sostenendo che la norma denunciata crea un'ingiustificata disparità di trattamento fra le società che avevano già ottenuto l'integrale rimborso di quanto pagato a titolo di tassa annuale di iscrizione e quelle che, dopo la sua entrata in vigore, possono ottenere solo la differenza rispetto all'importo dovuto per la nuova tassa annuale di iscrizione di atti sociali;

che, nell'imminenza dell'udienza, il Presidente del Consiglio e la parte privata hanno depositato memorie integrative, per illustrare le rispettive difese.

Considerato che il rimettente non spiega perché, a suo avviso, nel giudizio a quo — relativo ad una domanda di rimborso di somme indebitamente pagate da una società, tra il 1988 ed il 1992, per tassa annuale di iscrizione nel registro delle imprese — debba essere applicato l'art. 11, comma 1, della legge n. 448 del 1998, che sa decorrere dal 1985 la tassa annuale di iscrizione di atti sociali diversi da quello costitutivo (con la conseguente detrazione dalla somma chiesta a rimborso dell'importo dovuto dalla società per la tassa appena indicata, ai sensi del secondo comma dell'art. 11, peraltro dal rimettente non impugnato);

che, in particolare, il giudice non tiene conto della giurisprudenza, che dell'art. 11 ha fornito interpretazioni discordanti (onde non può parlarsi di «diritto vivente»), proprio sul tema delle detrazioni da apportare alle somme di cui si chieda il rimborso per il titolo e per il periodo cui si riferisce la domanda;

che, infatti, secondo un certo orientamento, la somma da rimborsare deve essere sempre decurtata degli importi dovuti (in base al primo comma) per iscrizione di atti sociali nel periodo 1985-1992, indipendentemente dall'accertamento che in quel periodo iscrizioni di singoli atti siano state in concreto eseguite, mentre un altro orientamento ritiene che questa lettura dell'art. 11 lo porrebbe in irrimediabile contrasto con l'art. 10 della direttiva, rendendolo conseguentemente «non applicabile», e interpreta la norma interna nel senso che la somma da rimborsare può essere decurtata degli importi dovuti nel periodo indicato per tassa di iscrizione di atti sociali, solo in caso di effettiva iscrizione, provata dall'Amministrazione finanziaria;

che — a fronte di tali irrisolti contrasti (non ignoti alla dottrina, che propone anche ulteriori ricostruzioni della norma) — il rimettente avrebbe dovuto motivare la sua adesione all'uno o all'altro indirizzo, traendone le conseguenze ai fini del giudizio di rilevanza;

che, in particolare — qualora, avuto riguardo alla difesa dell'Amministrazione costituita, avesse optato per il secondo — avrebbe dovuto precisare se, nella specie, la prova dell'effettiva iscrizione di atti sociali era stata fornita, posto che, altrimenti, la domanda di rimborso avrebbe ben potuto essere accolta integralmente, senza la detrazione di cui all'art. 11 (sostanzialmente integrante un'eccezione di compensazione), e, ancora una volta, la questione di costituzionalità di tale articolo sarebbe stata irrilevante;

che, d'altra parte, il rimettente non considera che alcuni giudici italiani — dubitando della conformità della disciplina in esame all'ordinamento comunitario — hanno chiesto alla Corte di giustizia di stabilire se l'art. 10 della ricordata direttiva (che vieta di imporre tributi annuali per l'iscrizione delle società di capitali in un registro, anche se il relativo gettito contribuisca al finanziamento del servizio) e l'art. 12, § 1, lettera e) (che ammette «diritti di carattere remunerativo», di importo correlato al costo dell'operazione, anche in via forfetaria purché con criteri di ragionevolezza) possano essere interpretati nel senso di ritenere ad essi conforme la normativa interna sulla tassa annuale forfetaria di iscrizione di atti sociali;

che anche il giudice rimettente (in base a quanto emerge da un'ordinanza prodotta dall'Avvocatura dello Stato, cui potrebbe riferirsi il generico accenno contenuto nella premessa dell'ordinanza di rimessione) risulta avere già chiesto alla Corte di giustizia di stabilire se i citati articoli della direttiva possano essere interpretati nel senso che non consentano l'introduzione di una normativa nazionale — come quella di cui all'art. 11. commi 1 e 2, della legge n. 448 del 1998 — che retroattivamente assoggetti gli importi da rimborsare, perché indebitamente pagati, ad una detrazione forfetaria ed arbitraria per l'iscrizione nel registro delle imprese di atti sociali, per ciascuno dei quali la legge nazionale già prevedeva un corrispettivo;

che tale richiesta di interpretazione rivolta alla Corte di giustizia ha fatto sorgere nel giudizio a quo una «pregiudiziale comunitaria», circa la compatibilità con il diritto comunitario della stessa norma sospettata di contrasto con la Costituzione, con conseguente incidenza sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale;

che questa Corte — in ipotesi in cui il giudice rimettente non aveva motivato, ai fini dell'operatività e dell'applicabilità della norma impugnata, sul profilo della sua compatibilità con direttive comunitarie — ha ritenuto la manifesta inammissibilità della questione (ordinanze n. 38 del 1995 e n. 244 del 1994);

che, in conclusione — emergendo dai rilievi che precedono come l'ordinanza in epigrafe presenti, sotto plurimi profili, un palese difetto di motivazione sulla rilevanza — la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 101 e 104 della Costituzione, dal tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2001.

Il cancelliere: FRUSCELLA

01C0740

N. 250

Ordinanza 5 - 12 luglio 2001

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio civile per risarcimento danni nei confronti di un componente del Parlamento - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del Tribunale di Roma - Delibazione preliminare sull'ammissibilità - Ricorrenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 23 maggio 2000.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 23 maggio 2000, relativa all'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Pietro Armani nei confronti del prof. Romano Prodi, promosso dal tribunale di Roma, prima sezione civile, con ricorso depositato il 18 gennaio 2001 ed iscritto al n. 176 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ricorso del 27 dicembre 2000, il tribunale di Roma (in composizione monocratica) ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera — adottata nella seduta del 23 maggio 2000 su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere — con la quale la Camera ha dichiarato che i fatti oggetto del giudizio civile di risarcimento del danno, instaurato dal prof. Romano Prodi nei confronti, tra gli altri, del deputato on. Pietro Armani, concernevano opinioni da quest'ultimo espresse nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, in ordine allo svolgimento della vicenda che ha provocato l'adozione dell'atto impugnato, il ricorso riferisce che, con atto notificato il 4-6 marzo 2000, il prof. Prodi aveva convenuto in giudizio avanti al tribunale l'on. Armani, la società Europa di Edizioni S.p.a, e il dott. Mario Cervi, direttore responsabile del quotidiano «Il Giornale», per sentirli condannare in solido — previo accertamento della commissione del reato di diffamazione — al risarcimento dei danni derivati dalla pubblicazione sul medesimo quotidiano, in data 30 novembre 1999, di un'intervista al suddetto deputato, avente ad oggetto presunti retroscena sul cosiddetto «affare SME», nell'asserito presupposto che nell'intervista erano gravemente diffamatorie le affermazioni secondo cui il prof. Prodi:

- a) aveva voluto vendere la SME all'ing. De Benedetti;
- b) aveva accettato un prezzo curiosamente basso;
- c) aveva trattato segretamente con De Benedetti, fin dal marzo 1985;
- d) era stato molto vago nei particolari forniti in data 24 aprile 1985 al Consiglio dell'IRI e aveva taciuto la circostanza che acquirente era De Benedetti;
 - e) aveva informato i consiglieri IRI solo per via telefonica;
- f) aveva convocato una conferenza stampa per porre il Consiglio di amministrazione davanti al fatto compiuto;
 - g) aveva di fatto coartato il medesimo Consiglio ad approvare la vendita;

che il ricorrente riferisce che la Giunta per le autorizzazioni a procedere, nel proporre una valutazione di insindacabilità delle suddette dichiarazioni, aveva dato rilievo:

- 1) ad una precedente intervista rilasciata dall'on. Armani a «Il Corriere della Sera» il 7 dicembre 1995, per manifestare le medesime opinioni, cui non era seguita alcuna iniziativa giudiziaria del prof. Prodi;
- 2) a precedenti dichiarazioni critiche del deputato nei confronti del prof. Prodi, con riferimento alla tentata vendita della SME, in occasione di un suo intervento in aula nel corso del dibattito sulle comunicazioni del Governo:
- 3) a numerosi interventi di altri deputati in discussioni alla Camera sul tema della vendita della SME ed in particolare agli interventi dell'on. Bruno nella seduta del 15 maggio 1998, e dell'on. Becchetti e dell'on. Garra, rispettivamente nella seduta del 30 novembre 1999 e nella seduta della Commissione permanente affari costituzionali del 1º dicembre 1999, che avevano fatto specifico riferimento al contenuto dell'intervista in questione:

che, ad avviso del ricorrente, la prerogativa dell'insindacabilità, di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, non copre, per costante giurisprudenza della Corte, tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attività politica, ma solo quelle legate da nesso funzionale con le attività svolte nella sua qualità di membro della Camera, onde oggetto di protezione non sarebbe l'attività politica in genere del parlamentare, ampiamente considerata, «né il contesto politico», bensì «l'esercizio della funzione parlamentare e delle attività consequenziali e presupposte, con la precisazione che tali funzioni devono riguardare ambiti e modi giuridicamente definiti»;

che ne discenderebbe, secondo il ricorrente, «che la semplice comunanza di argomento tra la dichiarazione lesiva e le opinioni espresse in sede parlamentare non può bastare ad estendere alla prima l'immunità che copre la seconda», in quanto il significato del nesso funzionale tra dichiarazione ed attività parlamentare si dovrebbe cogliere sub specie di «identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare» e, dunque, «il problema specifico della riproduzione, all'esterno degli organi parlamentari, di dichiarazioni già rese nell'esercizio di funzioni parlamentari» potrebbe dar luogo ad insindacabilità «solo ove sia riscontrabile una corrispondenza sostanziale di contenuti con l'atto parlamentare, non essendo sufficiente a questo riguardo una mera comunanza di tematiche»;

che, sulla base di questi principi, il ricorrente censura la delibera di insindacabilità, osservando, in particolare, che nessuna rilevanza può riconoscersi alle circostanze prima ricordate, in quanto:

- a) la precedente intervista, di analogo contenuto, rilasciata il 7 febbraio 1995 dall'on. Armani a «Il Corriere della Sera», contiene una manifestazione di pensiero non inerente alla funzione parlamentare;
- b) l'intervento in aula dell'on. Armani, tenuto nel corso del dibattito sulle comunicazioni del Governo, seppure svolto in ambito e modi propri della funzione parlamentare, manca del requisito dell'identità sostanziale di contenuto con l'opinione manifestata nella sede esterna, con la quale ha soltanto una mera comunanza di tema;
- c) gli altri interventi, nelle discussioni alla Camera, peraltro di deputati diversi dall'on. Armani e talora successivi all'intervista, hanno contenuto generico ed approssimativo;

che il ricorrente ritiene pertanto che le dichiarazioni dell'on. Armani non siano state rese nell'esercizio delle funzioni parlamentari, onde — non essendo per esse invocabile l'immunità di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione — la deliberazione di insindacabilità deve essere annullata.

Considerato che in questa fase del giudizio la Corte è chiamata a deliberare, senza contraddittorio e prima facie, in ordine all'ammissibilità del ricorso sotto il profilo dell'identificazione dei poteri dello Stato, che si contrappongono, e dell'esistenza della materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla propria competenza, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità, con riguardo altresì all'incidenza della menzionata delibera parlamentare sul procedimento pendente avanti all'autorità giudiziaria ricorrente:

che, sotto il profilo soggettivo, la legittimazione ad essere parte nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato spetta — per costante giurisprudenza di questa Corte — tanto ai singoli organi giurisdizionali, nell'esercizio dell'attività giurisdizionale esercitata in piena indipendenza, quanto alla Camera dei deputati, organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68 Cost.;

che, sotto il profilo oggettivo, l'autorità giudiziaria ricorrente ritiene che la propria potestas iudicandi — attribuzione costituzionalmente garantita — sia stata lesa dall'esercizio, asseritamente illegittimo, del potere, spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare, di dichiarare insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., le opinioni da lui espresse;

che, pertanto, ricorrono i requisiti sia soggettivi che oggettivi necessari al fine di ritenere ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

- a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al tribunale di Roma, autorità giudiziaria ricorrente;
- b) che, a cura dell'autorità giudiziaria ricorrente, l'atto introduttivo del giudizio e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2001.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 29

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 25 maggio 2001 (della Regione Piemonte)

Turismo e industria alberghiera - Riforma della legislazione nazionale del turismo - Mancanza, fra i principî fondamentali e nella ripartizione delle competenze, di previsioni che valorizzino il ruolo dell'autonomia regionale - Obbligo delle Regioni di attenersi e dare attuazione ai principî e agli obbiettivi per lo sviluppo del sistema turistico, definiti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - Mancata previsione della partecipazione dei rappresentanti delle singole Regioni alla Conferenza nazionale del turismo - Estromissione delle Regioni dalle attività di redazione della Carta dei diritti del turista, nonché dalla gestione del fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica e del fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico - Mancato riconoscimento alle Regioni di potestà legislative in ordine ai sistemi turistici locali, alle imprese e professioni turistiche, alle attività dei gestori di esercizi alberghieri ed alla vigilanza sugli esercizi ricettivi - Prevista applicabilità della disciplina statale fino all'adeguamento della legislazione regionale - Denunciata violazione dei principî in materia di autonomie locali - Lesione della potestà legislativa concorrente e dell'autonomia amministrativa spettanti alle Regioni - Contrasto, sotto il profilo logico, con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, approvata dal Parlamento e sottoposta a referendum.

- Legge 29 marzo 2001, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
- Costituzione, artt. 5, 117 e 118.

La Regione Piemonte, con sede in Torino, piazza Castello, n. 165, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore on le Enzo Ghigo, a ciò autorizzato con deliberazione assunta dalla giunta regionale il 7 maggio 2001, n. 42 - 2933, rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dall'avv. prof. Carlo Emanuele Gallo del Foro di Torino e dall'avv. prof. Alberto Romano del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, Lungotevere Marzio n. 3, come da procura speciale a margine del presente atto:

Avverso e per la declaratoria di illegittimità costituzionale, degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 della legge statale 29 marzo 2001, n. 135 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 2001) rubricata «Riforma della legislazione nazionale del turismo», per contrasto con gli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.

FATTO

La Regione Piemonte è titolare di competenze legislative, e di conseguenza anche di competenze amministrative, nella materia del turismo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

La Regione Piemonte, ex art. 5 della Costituzione, rappresenta la collettività locale insediata della regione, ne cura gli interessi, e ne promuove le iniziative sia dal punto di vista sociale che culturale che economico, anche con riferimento al settore del turismo.

Numerose sono le iniziative che, anche in concreto, la regione ha in atto.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 aprile 2001, n. 92 è stata pubblicata la legge statale 29 marzo 2001, n. 135, intitolata «Riforma della legislazione nazionale del turismo».

La legge, come afferma il primo comma dell'art. 1, definisce i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

Essa, perciò, ha una incidenza diretta sulla potestà legislativa e amministrativa delle regioni ed anche della Regione Piemonte.

Senonché, dal testo della legge, e in particolare dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, emerge come la scelta del legislatore statale non sia stata per nulla rispettosa dei principi costituzionali che riconoscono le auto-

nomie regionali, avendo dettato una disciplina di settore estremamente analitica e precisa, al punto da rendere del tutto inesistente la potestà legislativa regionale e da rendere la stessa potestà amministrativa regionale la semplice esecuzione di scelte compiute a livello di amministrazione statale.

Perciò, nei confronti della legge ora richiamata, e degli articoli indicati, la Regione Piemonte propone giudizio di impugnazione in via principale avanti codesta ecc.ma Corte, per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione degli artt. 5, 117 e 118 Cost..

Per evidenziare la dedotta illegittimità costituzionale della legge n. 135 del 29 marzo 2001 occorre ripercorrere brevemente l'evoluzione della disciplina statale in tema di turismo.

L'organizzazione del turismo è stata, per molto tempo, affidata esclusivamente all'iniziativa privata, è divenuta di rilevanza pubblicistica soltanto in questo secolo, ed ha dato luogo alla istituzione di un Ministero soltanto con la legge 31 luglio 1959, n. 617, che ha previsto il livello organizzativo, rinviando, per la definizione delle competenze, alla disciplina previgente.

La disciplina previgente, da individuare, soprattutto, nel d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1947, n. 941, individuava le funzioni statali in materia in modo estremamente attento e moderno: ed infatti, attribuiva al Commissariato il compito di indirizzare e coordinare l'attività degli enti operanti nel settore del turismo e di vigilare, per la tutela del turista, sulle industrie alberghiere ed affini.

Senonché, l'attività del Ministero, dal punto di vista amministrativo, è poi proseguita in modo ben più intenso di quanto la legge non lasciasse immaginare.

E così, la funzione statale è divenuta estremamente rilevante, con adempimenti sempre più specifici.

L'amministrazione statale è diventata titolare nei fatti di tutte le funzioni che, a sensi dell'art. 117 della Costituzione, avrebbero dovuto essere disciplinate con legge regionale, ed affidate perciò anche a quella amministrazione.

Peraltro, a seguito della istituzione delle regioni, sia il d.P.R. n. 6 del 1972 che il d.r. n. 616 del 1977, sia pure con diversa dizione, formalmente assegnavano alle regioni, tutti i servizi, le strutture e le attività del settore del turismo, mantenendo allo Stato soltanto la funzione di indirizzo e coordinamento con riferimento alle esigenze della programmazione economica.

La materia è stata riordinata con la legge quadro 17 maggio 1983, n. 217, che, affermando di essere emanata in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, ha definito i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera.

La legge, però, lungi dal dettare semplicemente dei principi generali, si è diffusa a disciplinare in modo estremamente analitico l'attività dei soggetti operanti nel settore del turismo, sostanzialmente privando le amministrazioni regionali di qualunque possibilità, se non limitatamente all'organizzazione turistica regionale, immaginando tale organizzazione come l'organizzazione pubblica del turismo a livello regionale.

Senonché, l'orientamento popolare favorevole al regionalismo e contrario alla esistenza di una struttura statale si è manifestato nel referendum svoltosi nell'aprile del 1993 e il cui esito è stato recepito con d.P.R. 5 giugno 1993, n. 175, che ha portato alla abrogazione della legge n. 617 del 1959 e perciò alla eliminazione della struttura ministeriale.

Il Parlamento si è adeguato all'opinione del corpo elettorale, o del corpo referendario che dir si voglia, e con la legge 30 maggio 1995, n. 203 ha assegnato alle regioni tutte le funzioni, salvo la definizione della politica del settore e l'attività di indirizzo.

L'orientamento sembrava, perciò, voler essere ben più rispettoso della previsione costituzionale di cui all'art. 117.

In linea in qualche misura con questa previsione, a seguito dell'intervento delle leggi Bassanini, la disciplina di settore è stata introdotta con artt. 43 - 46 del d.lgs. n. 112 del 1998.

Dette norme, in sé indubbiamente ridotte quanto al numero ed al contenuto, hanno ribadito (art. 45) il conferimento alle regioni di tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia del turismo, eccezion fatte per le funzioni riservate allo Stato (art. 44).

L'art. 44 ha conservato allo Stato:

- a) la definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obbiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;
- b) il monitoraggio delle fasi attuative di detti principi, il coordinamento intersettoriale delle attività di competenza dello Stato;
- c) il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di programmi regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo.

Il d.lgs. n. 112, perciò, limitava nettamente la funzione assegnata allo Stato, conferendogli soltanto il potere di definire i principi e gli obbiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, principi ed obbiettivi ovviamente di carattere generale.

E lo stesso orientamento è stato confermato dal d.lgs 30 luglio 1999, n. 303, in ordine all'organizzazione ministeriale.

Le regioni, perciò sia pur faticosamente, avevano in qualche misura recuperato la titolarità delle funzioni ad esse spettanti, e la struttura pubblica del turismo sembrava in qualche misura volersi ricondurre a quella, più agile, che era stata prevista nel 1947.

L'apertura a riconoscimento effettivo della competenza regionale è stata confermata, del resto, dalla riforma costituzionale del titolo V della Costituzione approvata con doppia lettura dal Parlamento nel 2000-2001: ed infatti, nel nuovo art. 117 la competenza in materia di turismo è diventata una competenza esclusiva della regione, non essendo prevista né nelle competenze esclusive dello Stato né nelle competenze concorrenti della regione.

La competenza legislativa esclusiva, ai sensi del successivo art. 118, corrisponde alla competenza amministrativa esclusiva.

Anche la Regione Piemonte, perciò, riteneva di poter esercitare le funzioni ad essa spettanti, sia ai sensi della Costituzione che della legislazione richiamata.

Senonché, senza alcun coordinamento con i testi normativi di cui sopra e in particolare senza alcun coordinamento con la riforma costituzionale in corso, riforma costituzionale peraltro conclusa a livello parlamentare, il Parlamento ha approvato la legge 29 marzo 2001, n. 135, che ha riformato la legislazione nazionale del turismo, introducendo una serie di competenze e di istituti tutti riferiti alla amministrazione statale, che conducono alla totale esautorazione della funzione legislativa ed amministrativa regionale.

È sufficiente, per esempio, esaminare il quarto comma dell'art. 2, che disciplina il riparto delle competenze, per individuare qual è il contenuto della competenza statale in ordine alla individuazione di linee guida per assicurare l'unitarietà del comparto turistico: vi sono ben 18 sottosettori nei quali le linee guida individuano analiticamente qual'è la regolamentazione della materia.

La nuova legge ha, perciò comportato la totale espropriazione in capo alle regioni di ogni competenza.

L'elemento è particolarmente significativo, e l'intervento statale è particolarmente rilevante, ove si tenga conto del fatto che, secondo l'orientamento di codesta ecc.ma Corte costituzionale, la possibilità per il legislatore anche regionale di intervenire in materia di attività turistica non è molto elevata, in quanto l'iniziativa nel settore del turismo è riconducibile alla libertà di iniziativa economica e non può, pertanto, essere assoggettata a controlli particolarmente incisivi (si veda quanto ritenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza 6 novembre 1998, n. 362).

Quanto detto giustifica il presente ricorso, che contesta le norme richiamate in epigrafe della legge statale, per violazione sia del ruolo dell'autonomia regionale consacrato nell'art. 5 della Costituzione che degli artt. 117 e 118 della Carta fondamentale, nel testo oggi vigente, laddove definiscono l'autonomia legislativa e amministrativa regionale.

Quanto ora detto può essere analiticamente individuato con riferimento ai singoli articoli della legge, in relazione ai quali vien proposto ricorso in via principale.

1. — L'art. 1 della legge è intitolato «principî» e, al primo comma, afferma che la legge definisce i principî fondamentali e gli strumenti della politica e del turismo in attuazione degli artt. 117 e 118 della Cost..

Senonché, nel secondo comma, non vi è alcuna indicazione dalla quale emerga che il principio fondamentale è quello di valorizzare l'autonomia regionale in materia, o quanto meno di riconoscerla, così come è indispensabile stante il tenore delle previsioni costituzionali.

Il secondo comma, pur riferito alla Repubblica nella sua interezza, menziona semplicemente le esigenze del turismo complessivamente intese e soltanto alla lettera g) afferma che uno dei principi è quello di «valorizzare il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni proloco».

La norma, con evidenza, è riferita, in realtà, non alle regioni ma agli enti locali cosiddetti minori, e ne consegue che tra i principi contenuti nell'art. 1, e specificati al secondo comma, non ve n'è alcuno che riconosca e valorizzi il ruolo della regione.

In una materia nella quale la competenza legislativa concorrente è regionale, una elencazione di principi nei termini siffatti non può essere certamente considerata corretta.

E, va detto, i principi devono comunque essere individuati in modo esatto in relazione alla previsione di carattere generale contenuta nell'art. 5 Cost., che è norma immediatamente precettiva.

2. — L'impostazione di cui all'art. 1 si ritrova nell'art. 2, ove è previsto che lo Stato e le regioni riconoscano il ruolo dei comune e delle province, con una valorizzazione degli enti locali minori ma con un sostanziale misconoscimento del ruolo delle regioni.

Ed infatti, il secondo comma prevede che le regioni esercitino le loro funzioni sulla base dei principi di cui all'art. 1: poiché nell'art. 1 non vi è alcuna valorizzazione del ruolo delle regioni, la funzione legislativa e amministrativa regionale non può che essere estremamente ridotta.

E la riprova è nel quarto comma, che prevede espressamente che vengano adottati dei principi ed obbiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche.

Il contenuto di questo decreto è individuato in modo analiticissimo, con la previsione addirittura di terminologie omogenee, delle tipologie delle imprese turistiche, di criteri e modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche, degli standards minimi di qualità dei servizi e delle strutture, dei requisiti e delle modalità di esercizio delle professioni turistiche, dei requisiti e degli standards minimi delle attività svolte senza scopo di lucro in modo non convenzionale, dei criteri per la gestione dei beni demaniali, degli standards minimi nel settore del turismo nautico, dei criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.

Il successivo quinto comma prevede, nello stesso senso, che vengono fissati i principi e gli obbiettivi relativi allo sviluppo dell'attività economica, alle azioni dirette allo sviluppo dei sistemi turistici locali, agli indirizzi e alle azioni dirette allo sviluppo di circuito qualificato (quali campi da golf).

Il sesto comma impone poi alle regioni di dare attuazione ai principî e agli obbiettivi stabiliti dalla legge e a quelli specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

È evidente che l'elencazione dei principi e degli obbiettivi così compiuta è di una tale analiticità da escludere del tutto la possibilità per le regioni di prevedere in modo autonomo, dal punto di vista legislativo, una qualsivo-glia regolamentazione che possa consentire di differenziare il sistema turistico di una regione rispetto a quella di un'altra, in relazione è ovvio, alle caratteristiche turistiche di ciascuna e alle caratteristiche delle strutture esistenti in ciascuna.

Nè si può immaginare che tutto ciò si riduca alla fissazione di criteri superiori a quelli minimi; trattandosi di una materia nella quale non è possibile una programmazione cogente, è evidentemente senza senso prevedere l'esistenza di requisiti ulteriori.

È piuttosto la differenziazione delle strutture che, in campo turistico, può qualificare le singole regioni, il che comporta, è ovvio, la distinzione anche dei requisiti e degli standards minimi.

L'impostazione dell'art. 2 è assolutamente centralistica, e riduce le regioni ad un'attività soltanto attutiva sia dal punto di vista legislativo che dal punto di vista amministrativo.

Ritiene, a questo punto, la regione ricorrente che la norma richiamata introduca una «capillare e penetrante interferenza nei settori di competenza» della regione, interferenza che codesta ecc.ma Corte costituzionale ha già ritenuto illegittima nella sentenza 15 luglio 1986, n. 195, laddove ha fatta salva la legge quadro 17 maggio 1983, n. 217.

Nella presente situazione, infatti, la specificità delle disposizioni contenute nella legge che si contesta è tale da impedire del tutto l'esercizio delle funzioni regionali, esercizio che spetta alle regioni medesime sia dal punto di vista legislativo che dal punto di vista amministrativo, come codesta ecc.ma Corte ha ricordato nella sentenza 10 giugno 1988, n. 618.

3. — L'art. 3 della legge istituisce la Conferenza nazionale del turismo, che deve esprimere orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida.

Alla Conferenza, indetta di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, e regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, partecipa, ovviamente, l'amministrazione statale, nonché dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

In quest'articolo, la presenza delle regioni nella Conferenza è equiparata alla presenza dei comuni, delle province, delle comunità montane e delle altre autonomie territoriali e funzionali, nonché alle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale ecc..

Una siffatta configurazione della Conferenza non è rispettosa del ruolo costituzionale delle regioni, in quanto, essendo titolari di competenze proprie, anche a livello legislativo, le regioni devono essere coinvolte tutte ed in prima persona nella Conferenza.

Soltanto con la presenza di tutti i rappresentanti delle regioni, così come del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la Conferenza può essere configurata con un organo rispettoso del ruolo costituzionale in materia di turismo che alle regioni spetta.

4. — L'art. 4 prevede la redazione da parte del Ministero dell'industria della Carta dei diritti del turista, redazione che deve avvenire sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonché le associazioni nazionali di tutela dei consumatori.

Non ritiene la Regione Piemonte che sia rispettoso del ruolo della regione, sia a livello legislativo che a livello amministrativo, in materia di turismo, un articolo che escluda totalmente le regioni dalla redazione della Carta dei diritti del turista e addirittura dalla consultazione in ordine alla redazione di detta Carta.

Il turista è un soggetto che accederà alle singole regioni, e che quindi si inserirà nelle linee legislative ed amministrative che queste approvano

La valutazione del suo diritto, perciò, interferisce necessariamente con i livelli di regolamentazione e non può avvenire in assenza delle regioni.

5. — L'art. 5 regolamenta la definizione dei sistemi turistici locali.

La norma definisce il ruolo dei sistemi turistici locali ed attribuisce alla regione soltanto una funzione amministrativa, relativa al riconoscimento dei sistemi turistici locali medesimi.

Una siffatta previsione contrasta con la competenza legislativa della regione, poiché proprio con riferimento a sistemi turistici locali il ruolo regionale è essenziale, sia che si tratti di sistemi turistici relativi all'ambito di una sola regione sia che si tratti di sistemi turistici interregionali.

Nel primo caso, è ovvio, la competenza sarà di una regione sola, nel secondo caso dovranno esservi intese tra regioni.

L'espressa esclusione di qualsivoglia competenza legislativa regionale in merito contrasta ovviamente nettamente con la disciplina costituzionale che riconosce l'autonoma regionale in ordine al turismo.

6. — L'art. 6 regolamenta il fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica. Al quinto comma, è attribuita al Ministero la redazione della graduatoria dei richiedenti, sulla base dei bandi annuali di concorso, redatti alla luce dei piani di intervento approvati dalle regioni.

Le regioni sono totalmente escluse dalla gestione dell'assegnazione del contributo, che avviene esclusivamente a livello nazionale.

Anche in questo caso la centralizzazione della competenza è incompatibile con l'autonomia regionale.

7. — L'art. 7 regolamenta l'attività delle imprese turistiche e le attività professionali.

Ouella attività è assoggettata ad autorizzazione.

L'unica funzione che la norma riconosce alle regione è quella prevista al sesto comma, laddove si prevede che le regioni autorizzino l'esercizio dell'attività.

Ma poiché la regione ha una competenza legislativa concorrente, non si vede, a questo punto, come il suo spazio debba essere ridotto esclusivamente al rilascio di una autorizzazione vincolata.

La previsione, poi, dimostra chiaramente come non vi sia in realtà alcuno spazio per le regioni di introdurre delle regolamentazioni autonome, così come si è già detto a critica dell'art. 2.

8. — L'art. 8 regolamenta la attività dei gestori di esercizi alberghieri.

Ancorché le finalità della norma siano soprattutto riferite alla pubblica sicurezza, pure, anche in questo caso, la disciplina dell'attività di ospitalità è esclusivamente statale senza alcuno spazio per una regolamentazione regionale.

9. — L'art. 9, intitolato genericamente «Semplificazioni», regolamenta in realtà in modo assolutamente specifico e puntuale quello che è il regime di vigilanza sugli esercizi ricettivi, attribuendone la competenza al comune. La norma regolamenta i casi in cui l'autorizzazione deve essere rilasciata, il suo contenuto, in casi di revoca, e quali sono i provvedimenti sanzionatori.

L'unica competenza regionale è prevista al sesto comma ed è cosi configurata: «le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma».

Non vi è con ogni evidenza nessuno spazio per una competenza legislativa della regione ed anche l'attività amministrativa è soltanto esecutiva.

10. — L'art. 10 disciplina il fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico.

Si tratta di un fondo che eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un determinato limite. Le agevolazioni sono prioritariamente finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e prevedibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare strategie per destagionalizzare i flussi turistici.

Anche in questo caso, la gestione del fondo è esclusivamente ministeriale, posto che il terzo comma dell'articolo individua quali sono gli adempimenti del Ministero in merito, rimettendo detti adempimenti soltanto ad una previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Il fatto è, però, che in materia di turismo la competenza regionale è una competenza legislativa oltreché amministrativa e il molo della regione non può essere ridotto a quello di semplice soggetto partecipante a un organo collegiale che deve essere sentito o col quale occorre raggiungere un intesa.

11. — L'art. 11 contiene le abrogazioni e le disposizioni transitorie.

La norma esplicita chiaramente quella che è l'impostazione centralistica della legge, posto che al comma sancisce che fino all'entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento al documento contenente le linee guida, si applica, evidentemente all'interno di ogni regione, la disciplina prevista dall'ordinamento legislativo statale.

In questo modo vi è, pertanto, l'affermazione di abrogazione di tutte le leggi regionali differenti e l'introduzione di un sistema centralizzato uniforme.

Anche in questo caso si tratta di una scelta che non è compatibile con l'ordinamento delle fonti del diritto e con la posizione delle fonti regionali in detto ordinamento e che non tiene conto dell'autonomia regionale sia a livello legislativo che a livello amministrativo.

Ritiene la Regione Piemonte di avere evidenziato come la legge approvata sia in contrasto con i principi costituzionali che disciplinano il ruolo delle autonomie locali (art. 5), con l'autonomia legislativa concorrente riconosciuta alle regioni ai sensi dell'art. 117 della Costituzione nel testo vigente, con la stessa autonomia amministrativa riconosciuta di conseguenza, per il principio del parallelismo, alle stesse regioni dall'art. 118.

La legge, poi, già lo si è detto, ancor più in contrasto, sotto il profilo logico, ma il principio di logicità è immanente in ogni tipo di valutazione di legittimità costituzionale, con la riforma costituzionale attualmente all'esame del corpo elettorale ed approvata in doppia lettura dal Parlamento.

P. Q. M.

La Regione Piemonte insta affinché l'ecc.ma Corte costituzionale voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 della legge statale 29 marzo 2001, n. 135, per contrasto con gli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione. Con ogni ulteriore consequenziale statuizione. Salvis juribus.

IL PRESIDENTE: AVV. PROF. Carlo Emanuele GALLO

01C0559

N. 30

Ricorso per questione di legittimità costituzionale, depositato in cancelleria il 25 maggio 2001 (della Regione Lombardia)

Turismo e industria alberghiera - Riforma della legislazione nazionale del turismo - Principî e obbiettivi per la valorizzazione del sistema turistico - Prevista definizione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anziché in accordo con le Regioni - Mancata indicazione dei principî cui l'atto governativo deve attenersi - Carattere eccessivamente dettagliato di alcune delle norme ad esso demandate - Efficacia vincolante, per le Regioni ordinarie, della disciplina contenuta nel medesimo decreto - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni - Contrasto con il d.lgs. n. 112/1998, nella sua funzione di norma interposta - Difetto dei requisiti di forma e di sostanza per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento.

- Legge 29 marzo 2001, n. 135, artt. 2, commi 4, 5, 6 e 7; 11, comma 6.
- Costituzione, artt. 117 e 118, in relazione all'art. 44, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Turismo e industria alberghiera - Riforma della legislazione nazionale del turismo - Individuazione delle imprese turistiche e autorizzazione all'esercizio di professioni turistiche - Rinvio a tipologie, requisiti e modalità fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni - Contrasto con il d.lgs. n. 112/1998, nella sua funzione di norma interposta - Difetto dei requisiti di forma e di sostanza per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento.

- Legge 29 marzo 2001, n. 135, art. 7, commi 2 e 6.
- Costituzione, artt. 117 e 118, in relazione all'art. 44, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Turismo e industria alberghiera - Riforma della legislazione nazionale del turismo - Impugnazione in via principale da parte della Regione Lombardia - Espressa riserva, da parte della ricorrente, di estendere il parametro alle disposizioni di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, ove vigenti al momento della discussione del ricorso.

Legge 29 marzo 2001, n. 135, artt. 2, commi 4, 5, 6 e 7; 7, commi 2 e 6; e 11, comma 6.

Ricorso della regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, on. Roberto Formigoni, autorizzato con delibera di Giunta regionale n. VII/4636 del 18 maggio 2001, rappresentato e difeso, come da mandato a margine del presente atto, dal prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, - Serie generale - n. 92, del 20 aprile 2001.

FATTO

L'articolo 1, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo», esordisce stabilendo che con tale legge vengono individuati «i principî fondamentali e gli strumenti della politica del turismo», in attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 616/1977, della legge n. 59/1997, e del d.lgs. n. 112/1998.

Il comma 2, alle lett. da a) ad l), individua i suddetti principi e strumenti. Il comma 3, fa salvi poteri e prerogative delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.

L'articolo 2 disegna il quadro delle competenze in materia di turismo. In particolare, il comma 1, riconosce in attuazione del principio di sussidiarietà, il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali, nonché quello dei soggetti privati «per la promozione e lo sviluppo dell'offerta turistica».

I successivi commi 2 e 3 individuano rispettivamente le competenze delle regioni e dello Stato in materia di turismo.

In particolare, con riguardo alle regioni, il comma 2, prevede che esse, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, della legge n. 59/1997 e del d.lgs. n. 112/1998, esercitano le funzioni in materia di turismo ed industria alberghiera nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti all'art. 1.

Con riguardo alle funzioni riservate allo Stato, il comma 3 specifica che, fino all'adozione dei decreti di riordino dei Ministeri, le funzioni dello Stato sono esercitate dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato al quale vengono attribuite le seguenti funzioni: il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo; l'indirizzo e il coordinamento delle attività promozionali svolte all'estero, di esclusivo rilievo nazionale; la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio dell'Unione europea in materia di turismo.

Il successivo comma 4, prevede, in attuazione dell'art. 44 del n. 112/1998, l'adozione di un D.P.C.M. con il quale dovranno essere definiti «i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico», individuandone la procedura di adozione, sulla base dello schema delineato dall'art. 44 del d.lgs. n. 112/1998.

Sempre al comma 4, l'art. 2 individua, alle lett. da a) ad n), gli oggetti che con tale decreto dovranno essere disciplinati «al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche».

Il comma 5 dell'art. 2, attribuisce inoltre al decreto il compito di formulare «altresì principi ed obiettivi» relativi ad una serie di oggetti indicati nelle successive lettere da a) ad f).

Il successivo comma 6 fissa il termine — 9 mesi dalla emanazione del decreto — entro il quale ciascuna regione dovrà dare attuazione, da un lato, ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla legge stessa, dall'altro, a quelli contenuti nel decreto di cui al comma 4 dell'art. 2.

Il comma 7, in relazione a quanto prescritto al comma 6, prevede che in caso di mancata attuazione del decreto da parte delle regioni nel termine fissato dal comma 6, le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 4 si applicano fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida.

Il comma 8 chiude l'articolo 2, specificando che «per le successive modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 4 si applicano le medesime procedure previste dall'art. 44 del d.lgs. n. 112/1998, e dalla presente legge. I termini previsti da tali disposizioni sono ridotti alla metà».

L'articolo 3 istituisce la «Conferenza nazionale del turismo», alla quale attribuisce il compito di esprimere orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida, quello di verificare l'attuazione delle linee guida, nonché quello di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore.

L'articolo 4, recante «Promozione dei diritti del turista»; istituisce la Carta dei diritti del turista, redatta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonché le associazioni nazionali di tutela dei consumatori.

Il comma 2, apporta alcune modifiche al d.lgs. n. 427/1998.

Al comma 3, l'articolo 4 attribuisce alle Camere di commercio, singolarmente o in forma associata, le funzioni di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici.

L'articolo 5 istituisce i Sistemi turistici locali, quali «contesti turistici locali omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche».

L'articolo 6 istituisce il fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica, destinato alle regioni, nella misura del 70 per cento per il finanziamento dei Sistemi turistici locali e, per il restante 30 per cento, da distribuirsi attraverso bandi annuali di concorso

All'interno del Capo II, recante «Imprese e professioni turistiche», l'articolo 7, definisce le imprese turistiche, rinviando al decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2, per l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche di cui al comma 1; prevede l'iscrizione al registro delle imprese, quale condizione per l'esercizio dell'attività turistica, estende alle imprese turistiche le agevolazioni, i contributi, di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria.

Al comma 5, l'articolo 7 definisce professioni turistiche «quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti».

Il comma 6 attribuisce alle regioni il potere di autorizzare l'esercizio delle attività di cui al comma 5, specificando che «l'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g)».

I commi successivi disciplinano, rispettivamente, le attività delle imprese turistiche e degli esercenti professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea, delle associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali: prevedono, inoltre benefici a favore delle associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, nonché a favore delle associazioni pro loco.

Il Capo III reca «semplificazione di norme e fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico».

All'interno del Capo III, gli articoli 8, 9 e 10 recano, rispettivamente, modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, disposizioni che semplificano le procedure per l'autorizzazione alla prestazione di servizi ricettivi e di altre attività, disposizioni per la istituzione di un Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico.

All'interno del Capo IV, infine, gli articoli 11 e 12, recano, rispettivamente abrogazioni, disposizioni transitorie e finanziarie.

In particolare, il comma 6 dell'articolo 11 stabilisce che la legge 17 maggio 1983, n. 217 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 4.

Alcune delle disposizioni dettate dalla legge n. 135 del 2001 risultano fortemente lesive delle competenze costituzionalmente garantite alle regioni per i seguenti motivi di

DIRITTO

Va preliminarmente precisato che la valutazione della legittimità costituzionale delle disposizioni della legge n. 135/2001, impugnate con il presente atto, non può prescindere da uno sguardo d'insieme dei mutamenti in atto nell'ordinamento costituzionale italiano.

In proposito, non va sottovalutato che, in data 8 marzo 2001, è stato approvato a maggioranza assoluta in seconda deliberazione al Senato della Repubblica, il d.d.l. costituzionale, recante «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione» (pubblicato ai soli fini notiziali nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 59 del 12 maggio 2001).

In particolare, per quel che qui interessa, il nuovo testo dell'art. 117 della Cost. come introdotto dalla recente riforma, premesso al primo comma, che «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali», ai commi secondo, terzo e quarto, dispone, rispettivamente, in ordine alle materie afferenti alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, nonchè in ordine alla potestà concorrente e a quella primaria delle regioni.

In generale, in relazione alla competenza legislativa concorrente, il nuovo testo dell'art. 117 specifica espressamente che: «nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato» (art. 117, comma 3).

Viene meno, quindi, rispetto a quanto previsto finora dall'art. 117 della Costituzione, la necessità del rispetto del limite dell'interesse nazionale nonché di quello di altre regioni.

In relazione alla potestà primaria delle stesse, il comma quarto del nuovo testo dell'art. 117 prevede che «spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».

Tale disposizione, dunque, con una norma di chiusura, riconosce, per la prima volta, anche in capo alle regioni a statuto ordinario, la potestà primaria nelle materie non riconducibili, rispettivamente, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e a quella concorrente delle regioni.

Con riguardo, in particolare, alla materia del «turismo ed industria alberghiera», va osservato che, nel nuovo testo dell'art. 117, essa non è più collocata nell'elenco delle materie afferenti alla potestà legislativa concorrente delle regioni, né comunque ad essa si fa riferimento al comma 2, relativo alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Nell'ipotesi in cui la Riforma verrà approvata, la materia del «turismo ed industria alberghiera» costituirà, pertanto, oggetto della potestà legislativa primaria attribuita alle regioni dal quarto comma del nuovo testo dell'art. 117.

La regione naturalmente ha dovuto individuare come parametro dell'impugnazione le disposizioni costituzionali vigenti al momento della notifica del ricorso; sin d'ora si riserva la possibilità di estendere il parametro alle disposizioni costituzionali che saranno vigenti al momento della discussione del ricorso.

- 1. Violazione da parte dell'art. 2, commi 4, 5, 6 e 7, nonché da parte dell'art. 11, comma 6, degli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione al d.lgs. n. 112/1998, art. 44, e alla giurisprudenza costituzionale sul principio di leale collaborazione Stato regioni ed in materia di indirizzo e coordinamento.
- 1.1. L'articolo 2, della legge n. 135/2001, dopo aver definito, ai primi tre commi, il quadro delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali nella materia del turismo, al comma 4, deferisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire, con proprio decreto, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 112/1998, «i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico», esemplificando, rispettivamente, ai commi 4 e 5, i contenuti di tale documento.

In particolare, il comma 4, prevede che, «al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche», il decreto dovrà disciplinare i seguenti oggetti:

- a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti;
- b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionale;
- c) i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei ed uniformi;
- d) gli standard minimi di qualità delle camere di albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;
- e) gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;
- f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;
- g) i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalità emergenti nel settore;
 - h) i requisiti e gli standard minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro;
 - i) i requisiti e gli standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionale;
- l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonché di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato;

- m) gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico:
 - n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.

Il successivo comma 5 prevede, inoltre, che il decreto dovrà formulare altresì principi ed obiettivi relativi a:

- a) allo sviluppo dell'attività economica in campo turistico di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari:
 - b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;
- c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, come definiti dall'art. 5, nonché dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati;
- d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti qualificati a sostegno dell'attività turistica, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili;
- e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento della Carta dei diritti del turista di cui all'art. 4; Alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e allo sviluppo delle attività economiche, in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.
- 1.2. Il comma 4 dell'art. 2, inoltre, definisce la procedura di adozione di tale decreto, stabilendo che esso è emanato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori e che il relativo schema dovrà essere trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
- 1.3. L'esatta comprensione delle censure che, con il presente atto, si intendono muovere a tali disposizioni dettate dall'art. 2, impone un preliminare e breve esame delle competenze in materia di turismo ed industria alberghiera.

Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione la materia del «turismo e della industria alberghiera» rientra nell'ambito della competenza legislativa concorrente delle regioni.

In attuazione di tale disposizione costituzionale, l'art. 56 del d.P.R. n. 616/1977 ha specificato, al comma 1, l'oggetto di tali funzioni stabilendo che esse «concernono tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi, e dell'industria alberghiera, nonché gli enti e le aziende pubbliche operanti nel settore sul piano locale» e ha fornito, al comma 2, alle lettere da a) a c), un esemplificazione di tali funzioni.

Recentemente, inoltre, in attuazione della legge n. 59/1997, il d.lgs. n. 112/1998 ha nuovamente definito il quadro delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali in materia di turismo ed industria alberghiera.

In proposito, il d.lgs. n. 112/1998, all'art. 43, ha definito le funzioni amministrative relative alla materia del «turismo ed industria alberghiera», e, agli artt. 44 e 45, ha individuato, rispettivamente, le funzioni ed i compiti conservati allo Stato e quelli conferiti alle regioni.

In particolare, l'art. 43 ha stabilito che le funzioni amministrative relative a tale materia, così come definita dall'art. 56 del d.P.R. n. 616/1977, «concernono ogni attività pubblica o privata attinente al turismo, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, a favore delle imprese turistiche».

Il successivo art. 44 ha riservato allo Stato:

b) la definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Le connesse linee guida sono contenute in un documento approvato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 281/1997, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici, dei consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del turismo più rappresentative nella categoria.

Prima della sua definitiva adozione, il documento è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è approvato il predetto documento contenente le linee guida;

- c) il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla lettera a), relativamente agli aspetti statali:
- d) il coordinamento intersettoriale delle attività di competenza dello Stato connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;
- e) il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di programmi regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo.

L'articolo 45, infine, ha conferito alle regioni «tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia del turismo, come definita nell'art. 43, non riservate allo Stato ai sensi dell'art. 44».

1.4. — In tale quadro si inserisce la legge n. 135/2001 che, nel dettare le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2, si pone in evidente contrasto con la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 112/1998 e, segnatamente, dall'art. 44.

Dall'esame dell'art. 44 risulta evidente che tale disposizione ha previsto due strumenti: da un lato, un atto—non meglio precisato — che, in accordo con le regioni, deve definire i principi e gli obiettivi per la valorizzazione del turismo, dall'altro, un documento da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, che deve definire le linee guida connesse ai principi e agli obiettivi.

L'articolo 2, comma 4, della legge n. 135/2001, invece, prevede che alla definizione di principi ed obiettivi si dovrà provvedere con un D.P.C.M. da emanarsi semplicemente «d'intesa» con la Conferenza Stato-regioni, anziché sulla base dell'«accordo» con le regioni, come previsto dall'art. 44 del d.lgs. n. 112/1998.

Il risultato è quello di un evidente affievolimento delle garanzie procedimentali che presidiano l'autonomia regionale con conseguente violazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni.

In particolare, va evidenziato che, mentre rispetto agli oggetti indicati dall'art. 2, comma 4, lett. a) - n), la norma impugnata appare rispettosa del percorso procedurale individuato dall'art. 44 del d.lgs. n. 112/1998, potendosi ben ritenere che la disciplina di tali oggetti possa configurare «linee guida», non altrettanto può dirsi con riguardo a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2, che demanda al decreto l'individuazione di principi e ed obiettivi che, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 112/1998, avrebbero dovuto essere individuati con l'accordo delle regioni.

A ciò si aggiunga che, nella logica dell'art. 44 del d.lgs. n. 112/1998, si sarebbe dovuto procedere alla definizione delle «linee guida» solo successivamente alla individuazione, in «accordo» con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.

L'articolo 44, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 112/1998 parla, infatti, di «connesse linee guida».

Le disposizioni impugnate si pongono, pertanto, in contrasto con il quadro normativo delineato dal d.lgs. n. 112/1998 e più in generale con l'orientamento assunto dall'ordinamento in ordine alle competenze amministrative regionali a seguito della legge n. 59/1997 (c.d. Bassanini 1).

Ora, è si vero che il d.lgs. n. 112/1998 ha efficacia di legge ordinaria e, come tale, è derogabile da una legge ordinaria successiva, ma è anche vero che il d.lgs. n. 112/1998 è stato emanato proprio in specifica attuazione degli artt. 5, 118 e 128 Cost. (nell'incipit della legge delega, la legge n. 59/1997, all'art. 1, espressamente viene dichiarato che il Governo, ai sensi degli artt. 5, 118 e 128 della Costituzione era delegato a emanare uno o più decreti legislativi volti a delegare alle regioni e agli enti locali funzioni e compiti amministrativi ...), e che è comunque proprio di codesta ecc.ma Corte il concetto di «norma interposta». La violazione costituzionale, in sostanza, si verificherebbe, non solo quando una norma ordinaria violi direttamente una norma costituzionale, ma anche allorquando ciò si verifichi, indirettamente, attraverso appunto una norma interposta (cfr. Corte cost. 27 ottobre 1998 n. 362, Corte cost. 18 maggio 1995 n. 182, Corte cost. 20 luglio 1990 n. 342, Corte cost. 22 giugno 1990 n. 308).

È sempre propria di tale ecc.ma Corte l'affermazione che il d.P.R. n. 616/1977 — che costituisce l'immediato precedente del d.lgs. n. 112/1998 in tema di deleghe di funzioni amministrative alle regioni — è un atto «adottato in immediata attuazione della Costituzione. Ed il rapporto di immediata attuazione con la Costituzione può portare a considerare le disposizioni del d.P.R. n. 616 del 1977 come norme interposte suscettibili di integrare il significato dei parametri costituzionali» (cfr. sentenza n. 85 del 26 febbraio 1990).

La qualifica di norme interposte deve, pertanto, essere attribuita anche alle disposizioni del d.lgs. n. 112/1998 che si pongono, rispetto al d.P.R. n. 616/1977, a completamento e a definizione del quadro delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.

Il mancato rispetto del d.lgs. n. 112/1998, nella sua funzione di norma interposta, a prescindere dalla qualificazione che di tale decreto si voglia dare, comporta, comunque, inevitabilmente una violazione del principio costituzionale di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni (cfr. in proposito Corte cost. sentt. nn. 359/1985; 151 e 153/1986; 214/1988; 101 e 138/1989; 21 e 351/1991; 389 e 520/1995; 393/1999).

1.5. — A ciò si aggiunga che, sebbene rispettoso delle garanzie procedimentali delineate dall'art. 44 del d.lgs. n. 112/1998, quanto alle «linee guida» di cui alle lett. a) - n), l'art. 2, comma 4, tuttavia, nel merito, non è esente da vizi di costituzionalità, per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, infatti, risulta assente nella disposizione esaminata l'indicazione dei principi cui il D.P.C.M. dovrà ispirarsi nella disciplina degli oggetti individuati nelle lett. a) - n). Ne può dirsi che quelli individuati all'articolo 1 siano da ritenersi idonei a guidare il Governo nella determinazione di quei contenuti.

In proposito, va osservato che, a ben guardare, anche in relazione a quanto stabilito dal successivo comma 6, che gli attribuisce efficacia vincolante nei confronti delle regioni, il decreto si configura, nella sostanza, come un vero e proprio atto di indirizzo e coordinamento.

Non ne possiede, tuttavia, tutti i requisiti così come individuati dalla giurisprudenza costituzionale in materia.

Sebbene, infatti, l'iter procedimentale di adozione, delineato dal comma 4 dell'articolo 2, sembra essere conforme a quello configurato dall'articolo 8 della legge n. 59/1997, manca tuttavia un'idonea base legale che individui i principi cui il decreto dovrà ispirarsi nella disciplina degli oggetti contemplati dal comma 4 dell'articolo 2.

In proposito, si sottolinea come secondo giurisprudenza costante della Corte costituzionale la funzione governativa di indirizzo e coordinamento è soggetta, quanto a fondamento ed esercizio a puntuali requisiti di forma e di sostanza: «di forma perché la funzione stessa deve, in corrispondenza ad un principio desumibile dalla stessa Costituzione, trovare svolgimento in forma collegiale e cioè con una delibera del Consiglio dei ministri; di sostanza perché occorre idonea base legislativa per salvaguardare il principio di legalità sostanziale, attraverso previa determinazione, con legge, dei principi ai quali il Governo deve attenersi (cfr. Corte cost. nn. 250/1996; 93/1996; 113, 26 e 124/1994; 486/1992; 355/1992; 45/1993).

In particolare, con riferimento al requisito di legalità sostanziale, occorre precisare che l'atto di indirizzo e coordinamento, per essere conforme ai parametri di legittimità costituzionale da tempo consolidati (cfr. Corte cost. nn. 150/1982; 338/1988; 139/1990; 37 e 359/1991; 30 e 384/1992) «deve prevedere l'esercizio del potere stesso così come il contenuto sostanziale dell'atto da adottare, attraverso la predisposizione di principi e di criteri idonei a vincolare e a orientare la discrezionalità governativa» (Corte cost. n. 486/1992).

Così, sulla scorta di tale insegnamento, la Corte costituzionale, con sentenza n. 355/1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 502/1992 perché «si limita a definire gli oggetti che dovranno essere disciplinati dall'atto governativo, ma non determina affatto i principi o gli orientamenti di massima destinati a delimitare la discrezionalità del Governo nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento»

In secondo luogo, l'articolo 2, comma, è illegittimo in quanto le lettere a) - n) demandano al Presidente del Consiglio la definizione di norme eccessivamente dettagliate, quali quelle concernenti gli standard minimi riguardanti i servizi, le professioni turistiche, le imprese turistiche di accoglienza, la qualità delle strutture ricettive, con l'effetto di interferire sulle competenze regionali in materia.

In sostanza, in ragione della finalità «di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche», l'articolo 2, comma 4, finisce per attribuire al D.P.C.M. il compito di disciplinare in maniera dettagliata un numero considerevole di oggetti, con l'inevitabile conseguenza di una forte riduzione del raggio di azione delle regioni in una materia, quale quella del turismo, in cui è garantita alle stesse una potestà legislativa concorrente.

In proposito, di recente, la stessa Corte costituzionale, nel dichiarare fondata la questione di legittimità costituzionale di alcune norme del d.lgs. n. 469/1997 — censurate in ragione dell'eccessivo dettaglio con cui disciplinavano l'organizzazione del mercato del lavoro a livello regionale — ha affermato il principio in base al quale il legislatore statale non può scalfire, diminuendola, la discrezionalità organizzativa che deve essere riconosciuta alle Regioni, nelle materie e per le funzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, perché «ferma la possibilità per lo Stato di delineare il modello organizzativo con disposizioni di principio, deve residuare alla regione uno spazio di libera scelta in ordine alla disciplina dell'organizzazione, che non può essere compromesso senza pregiudicarne lo statuto costituzionale di autonomia (cfr. Corte cost. n. 74/2001; cfr. anche nn. 192/1987; 533/1989; 391/1991).

1.6. — Anche i commi 6 e 7 dell'articolo 2, si espongono alle censure sollevate supra sub par. 1.5.

Il comma 6 stabilisce che, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, ciascuna regione dà attuazione ai principi e agli obiettivi ivi stabiliti nel rispetto di una serie di principi (di completezza ed integralità delle modalità attuative, di efficienza, economicità e di semplificazione dell'azione amministrativa, di sussidiarietà).

Il comma 7, a sua volta, prevede che, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 6, fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida, le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 4 si applicano alle regioni a statuto ordinario.

E ciò «allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non frazionabili, in materia di libertà di impresa e di tutela del consumatore».

L'articolo 11, comma 6, a sua volta, prevede che la legge n. 217/1983 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4.

Tali disposizioni sono suscettibili di ledere le competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni in materia: da un lato, infatti, la disciplina dettata dal medesimo decreto sarà in parte vincolante per le regioni, che vi dovranno dare attuazione (art. 2, comma 6); dall'altro, le disposizioni del decreto si applicheranno sino all'emanazione della disciplina regionale di attuazione delle linee guida, assumendo così carattere suppletivo (art. 2, comma 7).

Il decreto finisce, in tal modo, per trasformarsi in un atto in grado di vincolare la legislazione regionale — tanto che, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, la legge n. 213/1987 è abrogata solo a decorrere dalla sua adozione — e ciò in assenza di una idonea base legale, mancando nella legge n. 135/2001 i criteri e i principî sulla base dei quali il D.P.C.M. dovrà dettare le linee guida.

A ben guardare, dunque, come già sottolineato supra sub par. 1.5., al decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2 si demanda di dettare, in assenza di una idonea base legislativa, non semplici «linee guida», bensi una disciplina vincolante per le regioni in una materia nella quale esse sono titolari di potestà legislativa concorrente.

In proposito, va sottolineato che con sentenza n. 63/2000, la Corte, ha dichiarato fondata la questione di costituzionalità dell'articolo 4, comma 1, del d.l. n. 275/1997, convertito in legge n. 272/1997, che deferiva al Ministro della sanità il compito di individuare «linee guida» in ordine alla organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria, in ragione sia della riconducibilità di tale disciplina alla competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di assistenza sanitaria, sia dell'efficacia vincolante nei confronti delle regioni che la norma impugnata attribuiva alle suddette «linee guida».

In particolare nella sentenza citata si legge: «la materia oggetto dell'atto ministeriale riguarda la competenza delle regioni in ordine alla organizzazione del servizio sanitario (art. 2, comma 2, d.lgs. n. 502 del 1992). e non già la disciplina, di competenza statale, delle professioni sanitarie, attenendo all'utilizzo, ai fini di prestazioni rese dai sanitari in regime di libera professione, delle strutture sanitarie pubbliche, all'impiego a tal fine di personale, sicché l'intervento dello Stato in materia non può esplicarsi se non nelle forme e nei limiti propri delle materie attribuite alle regioni, cioè attraverso la legislazione di principio o di riforma, o attraverso l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento. La norma denunciata è illegittima in quanto configura un potere ministeriale, che si pretende vincolante nei confronti delle regioni e delle province autonome, pur in difetto dei requisiti, di ordine pracedurale e sostanziale, di un legittimo atto di indirizzo e coordinamento, non essendo previste la deliberazione del Consiglio dei ministri, né le particolari procedure richieste dalle norme di attuazione statuarie per l'efficacia degli atti di indirizzo nei confronti delle province autonome (cfr. anche Corte cost. n. 169/1999).

Anche i commi 6 e 7 dell'articolo 2 risultano pertanto illegittimi in quanto attribuiscono al decreto di cui al comma 4, in assenza di una idonea base legislativa che individui i principî, efficacia vincolante nei confronti delle regioni in una materia afferente alla competenza legislativa concorrente delle regioni.

2. — Violazione da parte dell'articolo 7, commi 2 e 6, degli articoli 117 e 118 della Costituzione, in relazione al d.lgs. n. 112/1998, art. 44, e alla giurisprudenza costituzionale sul principio di leale collaborazione Statoregioni e in materia di indirizzo e coordinamento.

L'articolo 7, recante «imprese turistiche ed attività professionali», al comma 1, definisce le imprese turistiche, stabilendo che sono tali «quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione dei prodotti, di servizi tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica».

Al comma 2, l'articolo 7 stabilisce che l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche di cui al comma 1 dovrà essere predisposta dal decreto di cui al comma 4 dell'art. 2.

Al comma 6, inoltre, l'articolo 7 attribuisce alle regioni il potere di autorizzare l'esercizio delle attività di cui al comma 5 (professioni turistiche), specificando che «l'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera g)».

Le disposizioni dettate dai commi 2 e 6 dell'articolo 7, disponendo un rinvio alle norme del decreto di cui al comma 4, non possono non sottrarsi ai vizi di costituzionalità che colpiscono tale disposizione.

Devono pertanto essere estese anche a tali norme le censure sollevate sub par. 1 all'art. 2, comma 4.

P. O. M.

La Regione Lombardia, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, commi 4, 5, 6 e 7; 11, comma 6; e 7, commi 2 e 6, per violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

Roma, addì 19 maggio 2001

Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto

01C0560

N. 31

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 28 maggio 2001 (della Regione Veneto)

Turismo e industria alberghiera - Riforma della legislazione nazionale del turismo - Prevista definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di principì e obiettivi per lo sviluppo del sistema turistico - Devoluzione al medesimo decreto di contenuti normativi di dettaglio (in particolare, relativi alla fissazione di criteri, requisiti, standards e modalità per l'esercizio di imprese e professioni turistiche) - Prevalenza della disciplina posta dall'atto governativo sulla legislazione regionale esistente ed abrogazione della legge n. 217/1983 a decorrere dall'entrata in vigore dell'atto stesso - Denunciato capovolgimento degli obiettivi precedentemente perseguiti dalla legislazione statale - Lamentata delegificazione della materia - Invasione della sfera di attribuzioni garantita alle Regioni - Violazione dei principì di leale cooperazione tra Stato e Regioni, nonché di coerenza e ragionevolezza delle scelte legislative in relazione alle competenze regionali - Stravolgimento dei rapporti tra fonti statali e fonti regionali.

- Legge 29 marzo 2001, n. 135, intero testo e segnatamente art. 2 (nonché art. 11).
- Costituzione, artt. 3, 5, 87, 97, 117, 118 e 119; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 1, lett. b);
 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 44.

Turismo e industria alberghiera - Riforma della legislazione nazionale del turismo - Prevista partecipazione alla Conferenza nazionale del turismo dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome (anziché dei rappresentanti delle singole Regioni) - Estromissione delle Regioni dalle consultazioni finalizzate alla redazione della Carta dei diritti del turista (affidata al Ministero dell'industria), nonché dalla gestione del fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica - Compressione delle funzioni normative regionali relative ai sistemi turistici locali (mediante assimilazione di questi ultimi agli insediamenti produttivi tipici) - Denunciata violazione dell'autonomia regionale e del principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni.

- Legge 29 marzo 2001, n. 135, intero testo e segnatamente artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 9.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 119.

Ricorso delle Regione Veneto, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, on. Giancarlo Galan, autorizzato con delibera della giunta regionale n. 1121 del 2 maggio 2001, rappresentata e difesa, come

da mandato a margine del presente atto, dall'avv. Romano Morra della direzione regionale affari legali e dall'avv. Fabio Lorenzoni del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio legale di quest'ultimo in Roma, via del Viminale, n. 43;

Contro il Presidente pro tempore del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, per la dichiarazione di illeggittimità costituzionale della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante la «Riforma della legislazione nazionale del turismo» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 92 del 20 aprile 2001) — e segnatamente degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 della stessa — per violazione degli artt. 3, 5, 87, 97, 117, 118, e 119 Cost., e del principio costituzionale di leale collaborazione tra Stato e regione.

PREMESSE

Come è noto la materia del «turismo e industria alberghiera» essendo compreso nell'elenco delle materie di competenza regionale di cui all'art. 117 Cost., è stata oggetto di una evoluzione normativa volta a realizzare le istanze di decentramento previste dalla Costituzione.

Il trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni ordinarie è stato regolato dapprima dal d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, in seguito dagli artt. 56 - 60 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed è culminato nel referendum che ha interessato la legge istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo svoltosi il 18 aprile 1993, promosso da numerose Regioni (Trentino-Alto Adige, Umbria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Marche, Basilicata, Toscana, Emilia-Romagna e Veneto) per realizzare un concreto decentramento nella materia e contrastare le resistenze centralistiche.

In conseguenza all'esito positivo del *referendum*, il decreto-legge 28 marzo 1995, n. 97, convertito in legge 30 maggio 1995, n. 203, ha operato il trasferimento alle regioni ordinarie tutte le competenze e le funzioni amministrative del soppresso Ministero, salvo le funzioni di indirizzo e coordinamento che corrispondevano ad esigenze di carattere unitario espressamente attribuite dall'art. 2 dello stesso decreto-legge all'amministrazione centrale.

In senso parimenti conforme all'attuazione di un effettivo decentramento, recentemente è intervenuto anche il d.lgs. n. 112 del 1998 che, agli artt. 43-46, ha disciplinato il riparto delle funzioni tra Stato e regioni.

Tale contesto normativo, entro il quale si era venuta realizzando, seppure in modo imperfetto e non scevro da contraddizioni, una forma di effettivo decentramento aderente alla volontà popolare espressa nel referendum abrogativo svoltosi il 18 aprile 1993, viene oggi messo in discussione dalla legge 29 marzo 2001, n. 135, laddove prevede l'abrogazione della legge quadro sul turismo da attuarsi mediante un mero decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che reca addirittura norme suppletive transitorie (art. 2, comma 7, e art. 11, commi 6, 7 e 8) destinate ad entrare automaticamente in vigore ed a prevalere sulle leggi regionali.

Peraltro è anche da evidenziare che il contenuto di tale decreto, ben lungi dal prevedere mere disposizioni programmatiche di indirizzo come invece previsto dall'art. 44 d.lgs. n. 112 del 1998, viene a configurarsi come una vera e propria fonte normativa atipica neppure prevista dalla legge n. 400 del 1988, contenente disposizioni di dettaglio nella materia del turismo.

Tali norme sono inoltre destinate a prevalere in modo manifestamente irragionevole e secondo un modello dirigistico, in contraddizione con il principio autonomistico sancito dall'art. 5 della Costituzione, sulla legislazione regionale vigente che, adeguandosi alle peculiari esigenze del territorio, disciplina il settore turistico-regionale.

Ne deriva:

- a) il grave sconvolgimento dei rapporti di gerarchia tra le fonti e dei rapporti costituzionali tra leggi cornice, leggi regionali e atti di indirizzo e coordinamento adottati nella forma di meri decreti del Presidente del Consiglio dei ministri:
- b) la tendenza a riportare a livello centrale funzioni e compiti già trasferiti alle regioni che vengono dalla legge impugnata demandati al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato a brevissimo «Ministero delle attività produttive» per effetto della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il risultato pratico di contraddire l'esito del referendum abrogativo svoltosi il 18 aprile 1993.

DIRITTO

1. — Violazione degli artt. 3, 5, 97, 117, 118, e 119 della Costituzione della legge n. 135/2001 in relazione alle competenze spettanti alle regioni nel settore del turismo.

La legge impugnata rappresenta un capovolgimento degli obiettivi sinora perseguiti dalla legislazione nazionale in materia di turismo — come ripercorsa nella ricostruzione dell'evoluzione della normativa in subjecta materia — posto in essere in violazione dell'autonomia regionale costituzionalmente garantita.

Il contenuto della nuova legge, benché enunci all'art. 1, comma 1 «i principî fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», comporta lo stravolgimento dei principî della norma da cui pretende trarre fondamento, risolvendosi, nella sostanza, in un incongruo esercizio — articolato e stringente — di una potestà normativa di sicura competenza regionale.

In tal senso, l'appello ai principî di cui si è detto è volto unicamente a giustificare una diretta riappropriazione di competenze a favore di organi dello Stato a detrimento della potestà legislativa in materia espressamente devoluta alle regioni dall'art. 117 Cost. senza alcuna considerazione per il complesso quadro normativo — includente anche la legislazione regionale vigente — che attualmente disciplina il settore.

A tal riguardo, giova rammentare che la Regione Veneto, in armonia con i principî dettati dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, ha emanato la legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 — successivamente modificata ed integrata dalle leggi regionali 7 settembre 1995, n. 41, 30 gennaio 1996, n. 6 e 5 agosto 1997, n. 30 — disciplinante l'organizzazione turistica della regione sotto i molteplici profili tanto sostanziali che procedurali.

Inoltre, in attuazione degli artt. 6 e 7 della legge n. 217/1983 citata, la medesima ricorrente ha approvato la legge regionale 27 giugno 1997, n. 26 recante la «Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere». Orbene, entrambe le leggi regionali citate verrebbero travolte dall'attuale riforma che abroga espressamente — all'art. 11, comma 6 — la legge n. 217/1993, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le cui disposizioni — ai sensi dell'art. 2, comma 7 — si applicano (prevalendo automaticamente sulle leggi regionali di settore) alle Regioni a statuto ordinario fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida. E con ciò si verifica una diretta imputazione allo Stato della disciplina anche di dettaglio nella materia del turismo che, essendo ricompresa tra le materie riservate alla potestà legislativa concorrente, costituzionalmente rientra tra le materie riservate alla sfera normativa (art. 117 Cost.) e amministrativa (art. 118 Cost.) della regione.

Per di più, la Regione Veneto ha approvato la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, recante il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» che al Capo V del Titolo II disciplina proprio la materia del turismo e si articola sulla specificazione delle funzioni direttamente esercitate dalla Regione o trasferite agli enti locali o alle altre autonomie funzionali.

Ebbene, a dimostrazione della immediata lesività delle previsioni delle norme della legge n. 135 del 2001 impugnate, vi è da rilevare che il commissario del Governo — con nota del 6 aprile 2001 — ha partecipato la deliberazione del Governo — assunta nella seduta del 4 aprile 2001 — di «non opporsi all'ulteriore corso della legge regionale» medesima, corredando, peraltro, la comunicazione di inequivocabili prescrizioni in ordine alla necessità di «uniformare» le disposizioni riguardanti il settore turistico alla legge de qua «in corso di pubblicazione», poi effettivamente pubblicata solo il 20 aprile 2001.

Identica lesione delle competenze legislative e amministrative regionali si riscontra anche per quanto concerne le concessioni del demanio marittimo.

Va rammentato che l'art. 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, ha sostituito il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 — convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 — innovando in materia di gestione di beni demaniali. La regione Veneto peraltro, ha approvato la legge regionale 6 aprile 2001, n. 9, recante «Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo», che delega alle amministrazioni comunali le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo e modificazione delle concessioni demaniali marittime.

Orbene, tutte le norme citate, compresa la recentissima legge regionale, sono destinate a venir meno per l'adozione di una nuova normativa di dettaglio, adottata peraltro con mero decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ciò è quanto prevedono espressamente l'art. 2, comma 4, lett. l), e l'art. 11, comma 8, della legge 29 marzo 2001, n. 135, con norme che hanno addirittura l'effetto di delegificare la materia nonostante sia riservata all'autonomia costituzionale delle Regioni, quando invece per Costituzione le regioni possono subire vincoli

alla loro potestà legislativa solo da norme di rango primario, e che solo norme legislative possono abrogare o sostituirsi alla legge regionale (sul punto si vedano le sentenze nn. 507 del 2000; 352 del 1998; 250 del 1996; 420 del 1999; 482 e 333 del 1995; 461 e 97 del 1992 e la recentissima 84 del 2001).

Infatti, la disciplina di dettaglio che sarà necessariamente contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per le previsioni di cui all'art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135 — ricondotta in tal modo esclusivamente all'ambito statale — è già oggetto di specifiche leggi regionali che disciplinano anche l'esercizio delle relative funzioni.

Lo stesso d.lgs. n. 112/1998, nel Capo IX, ha riservato allo Stato (art. 44) — oltre alle funzioni di monitoraggio delle fasi attuative, di coordinamento intersettoriale e di cofinanziamento di programmi regionali ed interregionali, nell'interesse nazionale — solamente la «definizione, in accordo con le Regioni, dei principî e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico», rinviando ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da approvarsi d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, la formalizzazione delle «connesse linee guida».

In realtà la legge di cui si tratta non ricalca il legittimo modello di articolazione delle fonti che — in materia oggetto di potestà legislativa concorrente — impone allo Stato solamente l'adozione di norme di principio tali da garantire al tempo stesso sia l'autonomia regionale, sia gli interessi unitari non frazionabili dell'ordinamento.

Al contrario, in violazione dell'art. 117 della Costituzione e dei principî sanciti dagli articoli 2 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, attuati dal decreto legislativo n. 112/1998 e dalla Regione Veneto con la ricordata legge regionale n. 11/2001, propone uno schema dirigista che contraddice i principi di «differenziazione nell'allocazione delle funzioni» (art. 4 della legge n. 59/1997) e di adeguatezza in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente, e del principio enunciato dall'art. 27, comma 3, del decreto legislativo n. 300/1999 che — nel trasferire al neo istituito Ministero delle attività produttive funzioni e risorse dei dicasteri in esso accorpati ha esplicitamente «fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali».

Pertanto appare evidente la violazione dell'assunto già espresso da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 408/1998 laddove — in relazione ai limiti costituzionali vigenti in tema di decentramento della potestà normativa come delineato dalla legge n. 59/1997 — ribadisce la spettanza alle regioni della potestà legislativa propria quando si tratti di disciplina riconducibile alle materie di cui all'art. 117 della Costituzione ed afferma che «attribuzioni che dipendano da scelte del legislatore ordinario restano per loro natura retrattabili, nei limiti in cui ciò non comporti, anche indirettamente, una lesione dello status garantito alle regioni dalle norme costituzionali».

Invece, la legge in esame — che dovrebbe individuare i principî di indirizzo tipizzanti la normativa «cornice» della politica del turismo — si sostanzia nell'apodittica ed illegittima avocazione all'ambito statale di una serie di disposizioni — elencate all'art. 2 — rappresentanti uno stringente decalogo di funzioni in ordine alle quali le regioni conservano mera potestà attuativa, in violazione degli articoli 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, che sanciscono l'intangibitità delle sfere di attribuzioni garantite alle regioni, nonché del principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni, ripetutamente affermato da codesta ecc.ma Corte in molteplici decisioni (si vedano le sentenze numeri 49, 482 e 483 del 1991; numeri 19 e 242 del 1997 e la recentissima 110 del 2001), nelle quali si ribadisce come detto principio postuli la ricerca di forme di collaborazione là dove si intersechino competenze ed interessi afferenti a diversi livelli di governo, imponendo un contemperamento dei rispettivi interessi (sentenza n. 341 del 1996).

Né, al riguardo, può ragionevolmente ritenersi che la mancata attuazione — da parte di alcune Regioni — della legge quadro n. 217/1983, modificata nel 1995 a seguito del referendum soppressivo del Ministero del turismo abbia determinato la sopravvenienza di un interesse nazionale in materia, fondante la riformulazione dei cardini della legislazione, a discapito delle Regioni che hanno esercitato le potestà normative di propria competenza.

Parimenti illegittima appare quindi anche la riconduzione all'apparato amministrativo statale della materia del turismo all'interno del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato (a brevissimo «Ministero delle attività produttive» per effetto della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).

2. — Violazione degli articoli 3, 5, 97, 117 118 e 119 della Costituzione della legge n. 135/2000 per la previsione che la materia del turismo sia disciplinata, con disposizioni anche di dettaglio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'art. 2 della legge in esame costituisce il fulcro dell'intero provvedimento. La formulazione della disposizione, peraltro, concentra una serie di disposizioni incompatibili con l'assetto costituzionale e non raccordate con altre norme dell'ordinamento.

Innanzitutto — come già osservato — il comma 4 dell'articolo rinvia ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri — da adattarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sentite le associazioni di categoria degli operatori del settore e dei consumatori — la definizione dei principî e degli obiettivi «per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico».

Tale comma, tuttavia, nella sostanza detta una serie di disposizioni specifiche destinate a prefigurare in modo vincolante il contenuto del decreto emanando, che il comma 6 colloca addirittura in una posizione sovraordinata alla legislazione regionale, e si pone come strumento di normazione e regolamentazione puntuale della materia, senza alcun margine per la necessaria concertazione nella cui sede istituzionale — per espresso disposto normativo — si sarebbero dovute stabilire le linee guida della riforma.

Ad avviso della ricorrente, l'elencazione — riportata nel comma de quo — dei punti qualificanti il futuro decreto, per la minuziosa previsione e la rigidità delle prescrizioni imposte, rappresenta un atto normativo compiuto e di dettaglio che soggiace ad autonome valutazioni in ordine alla compatibilità del testo con i parametri costituzionali vigenti.

Di particolare rilevanza appaiono, al riguardo, tutti i numerosi riferimenti alla determinazione cogente ed uniforme di una serie di criteri, requisiti, standards e modalità che rimodellano tutti gli ambiti nei quali si articola il complesso settore del turismo, sottraendoli alla potestà regionale in violazione degli articoli 5, 97, 117 e 118 della Costituzione.

Imporre unicità di criteri e modalità di esercizio delle imprese turistiche «su tutto il territorio nazionale» qualora si ravvisi «la necessità di standard(s) omogenei ed uniformi» (art. 2, comma 4, lettera c), della legge) non è affatto riconducibile all'esercizio di quella funzione di «indirizzo e coordinamento» delle attività delle regioni ammissibile soltanto per «esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali».

Né l'indubitabile ruolo di settore strategico attualmente assunto dal turismo, può legittimare la negazione dei precetti fondamentali che assegnano alle regioni il compito di disciplinare la materia.

In tal senso, la norma de qua nel circoscrivere direttamente e dirigisticamente i contenuti normativi che sono propri della legislazione regionale, sottrae a quest'ultima, ed attrae nell'alveo della legislazione statale, tutte le determinazioni connotanti l'esercizio della relativa funzione e cioè la valutazione dei criteri e delle modalità attuative oggetto di normazione, in relazione a tutte le circostanze che differenziano, qualificandolo, l'ambito territoriale regionale e che non possono snaturarsi in un'incongrua omogeneizzazione.

Anche nei lavori parlamentari si trova conferma che la riforma si fondi su prescrizioni incompatibili con l'assetto costituzionale vigente. In particolare lo confermano il parere negativo espresso dal comitato per la legislazione ed i pareri negativi formulati dalla commissione parlamentare per le questioni regionali (nella seduta del 17 gennaio 2001) e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome (nella riunione del 1º febbraio 2001).

Analoghe considerazioni valgono anche relativamente ad altre disposizioni dell'elenco riportato al comma 4 dell'art. 2, e cioè alla definizione di standards minimi delle strutture ricettive (lettera d); di standards minimi di qualità dei servizi offerti delle imprese turistiche (lettera e)); dei livelli minimi e massimi di eventuali depositi cauzionali a carico delle agenzie di viaggio, delle «organizzazioni» e delle «associazioni» che «svolgono attività similare» (lettera f)).

Particolare attenzione, invece, meritano le residue determinazioni del comma in esame, che incidono in ambiti ancor più specifici, tra i quali spicca per l'evidente lesività dell'autonomia regionale costituzionalmente garantita la prefigurazione di «requisiti e modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche» — come definite all'art. 7, comma 5, della legge — giustificata in base a generiche esigenze di stabilire «profili omogenei ed uniformi» (lettera g). Tale formulazione, infatti, come la precedente di cui alla lettera c), non individua il soggetto istituzionale al quale sarebbe rimessa la valutazione circa la necessità di uniformare detti canoni e, tuttavia, simili scelte — secondo lo schema normativo adottato — sarebbero sottratte al legislatore regionale, relegato al ruolo di mero esecutore della normativa di dettaglio detta dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Inoltre, proprio in relazione al complesso delle attività ricomprese nella nozione di «professione turistica» fornita dall'art. 7, comma 5, della legge si rileva una irragionevole contraddittorietà determinata dall'incoerenza del testo. Infatti mentre il comma 6 dello stesso articolo prevede che siano le regioni a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio di dette attività, con validità «su tutto il territorio nazionale», viene invece «fatta eccezione per le le guide». Conseguentemente si giunge al risultato che i requisiti e le modalità stabiliti secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4, lettera g), dovrebbero trovare applicazione anche con riferimento

all'esercizio di professioni (le guide) per le quali è espressamente prevista un'autorizzazione di validità esclusivamente regionale, secondo uno schema normativo manifestamente irragionevole ed in violazione dei principî costituzionali sanciti dagli articoli 3, 97 e 117 Cost.

Correlativamente, giusta quanto stabilito dall'art. 9, comma 6, della legge in esame, anche tutte le determinazioni concernenti i procedimenti amministrativi per il rilascio di «licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche» (...) «si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione per le altre attività produttive, se più favorevoli». E la disposizione comporta l'estensione indifferenziata alle imprese turistiche della disciplina «recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo n. 112/1998, relativa agli insediamenti produttivi.

L'obbligo, fatto alle regioni di dare attuazione al comma de quo, conferma la natura immediatamente cogente e di dettaglio del contenuto normativo della riforma, implica oltre alla compressione della potestà normativa regionale in materia turistica, anche l'effetto sostanziale della generalizzata ed indiscriminata assimilazione della species turismo al genus delle attività produttive. Ma, in realtà, la legge in esame non presenta alcun raccordo neppure con le disposizioni relative alle semplificazioni delle procedure introdotte dall'art. 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59 — come successivamente modificato prima dall'art. 2 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e poi dalla legge 24 novembre 2000, n. 340 — che ha previsto l'adozione di appositi regolamenti delegificati anche relativamente al rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento — tra l'altro — di esercizi ed attività imprenditoriali includenti procedimenti inerenti il settore turistico.

Ancor più problematica appare, poi, la questione sollevata dalla definizione «dei criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative», con tutte le implicazioni, connesse alla «determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonché di durata delle relative concessioni», con lo scopo dichiarato di «garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali», a gettito erariale invariato. Anche in tal caso avuta considerazione del complesso quadro normativo specifico di riferimento menzionato, l'effetto della disposizione si risolve in un'esplicita quanto ingiustificata retrazione di competenze ed attribuzioni di spettanza regionale già esercitate dalla ricorrente, in ordine alle quali l'emanazione del successivo decreto riconduce in un alveo statale realtà sinora disciplinate dalla regione Veneto in ragione delle innegabili peculiarità connotanti ciascun ambito territoriale proprio.

In tale senso, l'opzione normativa espressa dalla legge impugnata, in assenza di qualsiasi riferimento specifico e puntuale alla effettiva necessità di provvedere nei termini indicati, viola il principio costituzionale di coerenza e ragionevolezza delle scelte legislative sancito dall' art. 3 della Costituzione in relazione alle competenze regionali garantite dagli artt. 5, 117 e 118 della medesima Carta fondamentale.

Parimenti immediatamente lesiva si configura la volizione di stabilire «criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche», prevista alla lettera n) del comma in esame, nella parte in cui pretende di disciplinare con modalità indifferenziate i meccanismi abilitanti all'esercizio delle professioni de quibus, quando la definizione dei moduli selettivi di cui si tratta non può essere avulsa dalla restante normativa concernente tale settore, di cui costituisce un presupposto essenziale e condizionante.

In linea di fatto e di diritto, peraltro, tutte le disposizioni di qui al comma 4 dell'art. 2, come evidenziato dall'analisi che precede, hanno il risultato di modificare le previsioni relative alla definizione delle linee guida per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico già stabilite dall'art. 44 del decreto legislativo n. 112/1998 in violazione dell'art. 117 della Costituzione poiché non esprimono — per il loro contenuto e la loro formulazione — principî fondamentali, bensì prefigurano l'emanazione di norme di dettaglio che non possono sovrapporsi, prevalendo sulle leggi regionali. Sul punto, si richiamano gli assunti ripetutamente affermati da codesta ecc.ma Corte in ordine ai connotati tipizzanti la normazione di principio in rapporto alla successiva legislazione regionale, soprattutto per quanto attiene al rigoroso rispetto dei reciproci ambiti di competenza in relazione al parametro costituzionale invocato (v. le sentenze nn. 219 del 1984; 192 del 1987; 85 del 1990; 349 del 1991).

Ma il dato più difficilmente collocabile nel quadro dei rapporti tra fonti normative statali e regionali delineato dalla Costituzione è rappresentato proprio dal rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la formalizzazione di tutti i contenuti della riforma secondo le disposizioni di dettaglio indicate. Tale previsione si traduce nell'utilizzo di atti amministrativi con funzione regolamentare sostitutiva e abrogatrice di disposizioni legislative regionali. Nella sostanza, si assegna ad un atto provvedimentale che dovrebbe fondarsi sui presupposti e sulle circostanze tassativamente previste dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la valenza di uno strumento normativo compiuto di rango sovraordinato alla legislazione regionale. È del tutto evidente, sulla scorta di quanto sin qui sostenuto, come la regolamentazione introdotta dalla legge impugnata secondo la scansione normativa rilevata — già di per sé lesiva delle prerogative costituzionalmente garantite nella materia de quasubisca un ulteriore e decisivo vulnus. Infatti, il decreto di cui si tratta non pare potersi ricondurre alla tipo-

logia espressa dall'art. 5, comma 2, della legge da ultimo citata, né — pur presentandone i contenuti tipici — è annoverabile tra i regolamenti, come individuati dall'art. 17 della medesima legge, che per tali fonti normative prescrive l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica. La disposizione di cui si tratta, infatti, lungi dal porre indirizzi ed obiettivi alle potestà regionali, come sarebbe proprio degli atti di indirizzo e coordinamento, istituirebbe un'anomala competenza dell'Esecutivo ad adottare norme regolamentari per l'attuazione dell'intera legge, e, come tale, contrasta appunto con l'art. 17, primo comma, lettera b), della legge n. 400/1988, laddove preclude regolamenti d'attuazione delle leggi nelle materie spettanti alle potestà regionali e vincola i regolamenti alle regole formali e procedurali per essi previsti, in ossequio al disposto dell'art. 87 Cost. Al riguardo, codesta ecc.ma Corte ha già affermato che «la funzione governativa di indirizzo e coordinamento costituisce l'esercizio di una competenza particolare che si distingue da altri poteri governativi di direzione o di direttiva — e a maggior ragione di normazione — per avere contenuto e caratteri formali del tutto peculiari» (v. le sentenze nn. 389 del 1989, 345 del 1990 e 49 del 1991).

I contenuti del futuro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prefigurati dalle norme impugnate si traducono in norme di dettaglio come si ricava dall'efficacia sostitutiva che il comma 7 dell'art. 2 della legge impugnata attribuisce alle disposizioni del decreto emanando a decorrere dall'inutile scadenza del termine indicato dal comma 6 dello stesso articolo (nove mesi dalla data di emanazione), assegnato a ciascuna regione per dare «attuazione ai principi ed agli obiettivi statibiliti dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma 4». Tale formulazione evidenzia inequivocabilmente l'incostituzionalità della previsione che assegna carattere cedevole alle leggi regionali e la natura immediatamente cogente delle norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nonché la collocazione del provvedimento attuativo (rectius esecutivo) di cui al successivo decreto in una posizione assolutamente antinomica e confliggente tanto con i precetti sanciti dagli artt. 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, quanto con il principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni e con la ratio dell'art. 44 del decreto legislativo n. 112/1998, nonché con tutte le disposizioni supra richiamate che disciplinano presupposti, ambiti e procedure di delegificazione.

4. — Violazione degli artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. L'art. 3 della legge istituisce la «Conferenza nazionale del turismo», indetta con cadenza biennale dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed organizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il compito di «esprimere orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida». L'inclusione, nel novero dei numerosi soggetti istituzionali chiamati a far parte del nuovo organismo, dei rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ribadisce ed accentua il ruolo assolutamente e dichiaratamente marginale assegnato alle regioni, alle quali, oltre ad essere definitivamente sottratta ogni potestà legislativa in materia come sopra evidenziato, viene anche formalmente riconosciuta una funzione meramente esecutiva in una materia che invece è di sicura competenza regionale.

Si ripropongono, pertanto, in relazione alla disposizione in esame, le censure di legittimità già prospettate a margine e dell'art. 2 della legge impugnata, e, in particolare, il contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost.

In relazione all'art. 4 della legge, va doverosamente premesso come la ricorrente non possa che essere favorevole all'approntamento di una «Carta dei diritti del turista», quale strumento di tutela del fruitore dei servizi turistico-ricettivi. Tuttavia, la definizione degli elementi fondamentali connotanti tale documento essenziale viene assegnata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed esclude dal concerto delle consultazioni proprio le regioni, benché tra le informazioni destinate a implementare tale Carta rientrino anche quelle concernenti «gli usi e le consuetudini praticati a livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del sistema turistico».

Viene, dunque, radicalmente negato anche il ruolo attivamente propositivo delle regioni che invece sono i soggetti istituzionali più idonei per contribuire ad una effettiva individuazione delle molteplici realtà territoriali esistenti, funzionale a quello sviluppo del settore, di cui la redazione della Carta dovrebbe rappresentare un momento qualificante. In realtà la disposizione sembra ignorare la complessità del sistema sul quale incide, ledendo la funzione conoscitiva e propulsiva delle regioni, in ciò reiterando quella violazione del principio di leale collaborazione fra Stato e regioni più volte invocato.

L'art. 5 della legge nel definire i sistemi turistici locali assegna la funzione di riconoscimento formale degli stessi ad un provvedimento regionale nel contesto delle funzioni di programmazione proprie dell'ente. Tuttavia, per un verso, dette funzioni risultano patentemente affievolite per effetto della normazione di dettaglio espressa dall'intero testo della legge impugnata; per altro verso, il riferimento — contenuto al comma 3 dell'articolo de quo — al «titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», riguardante il settore industria, appare paradigmatico della tendenza a ricondurre la materia in ambito statale, secondo uno schema normativo che consente al Ministero dell'industria, commercio ed artigianato — a brevissimo «Ministero delle attività pro-

duttive» per effetto della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 — di appropriarsi di competenze e funzioni sinora esercitate dalle regioni. In altri termini, la ricorrente reputa che l'assimilazione dei sistemi turistici locali agli insediamenti produttivi tipici, implichi necessariamente l'assorbimento della materia «turismo» nell'alveo del settore «industria» e fondi normativamente la compressione delle potestà legislative regionali, non trattandosi più — né formalmente, né contenutisticamente — di materia di sicura attribuzione regionale, in violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

La legge impugnata, quindi, attraverso tale meccanismo, pur appartenendo al novero delle fonti di rango ordinario, surrettiziamente determina la modifica delle norme costituzionali invocate, ridisegnando — nel contempo — l'organizzazione amministrativa statale in modo da assegnare al Ministero dell'industria, commercio ed artigianato — a brevissimo «Ministero delle attività produttive» per effetto della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 — le funzioni già esercitate dal soppresso Ministero del turismo. Inoltre il comma 5 dell'articolo in esame prevede che gli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali — di spettanza del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato — rientrino nelle disponibilità assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese.

L'art. 6 della legge istituisce inoltre un apposito fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica e stabilisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse ed il comma 2 dell'articolo prevede che la determinazione di tali parametri sia preceduta dall'intesa in sede di Conferenza unificata. Tuttavia, l'assegnazione dei fondi di cui si tratta accede necessariamente al progetto di riforma della materia disegnato dalla legge impugnata, di tal che il riferimento alla concertazione normativamente imposta appare più formale che sostanziale, essendo già stato ampiamente predefinito ed uniformato l'ambito degli interventi concretamente esercitabili. Infatti, l'attività di programmazione della regione, quale espressione della propria autonomia in materia, risulta confinata alla facoltà di predisporre piani di intervento — che dovranno essere coperti con fondi propri in percentuale non inferiore al 50 per cento della spesa prevista — «finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'art. 5», quale atto prodromico all'emanazione di bandi annuali di concorso predisposti dal Ministero di riferimento per accedere all'assegnazione del restante 30 percento delle risorse.

In sostanza, se ne deduce che il margine concretamente lasciato alle regioni concerne l'esercizio di funzioni assolutamente residuali, sia in relazione all'ambito dell'intervento — circoscritto ai sistemi turistici locali e conforme ai canoni dettati dall'art. 5 —, sia con riferimento alle risorse economiche effettivamente disponibili. La disposizione in esame conferma il ruolo secondario residuato alle regioni, quale effetto dell'imposizione di una normativa di dettaglio uniforme emanata a livello centrale che ignora le peculiarità territoriali, in contrasto anche con il principio espresso dall'art. 119 Cost..

Infine, l'art. 11 della legge impugnata, con il menzionato intervento abrogativo posto in essere, puntualizza la prevalenza sulle leggi regionali della legge impugnata che demanda la disciplina della materia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rendendo immediatamente applicabili e cogenti le disposizioni normative previste, in radicale contrasto con le prerogative garantite alle regioni dalla Costituzione.

P. O. M.

Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'intera legge 29 marzo 2001, n. 135, e segnatamente degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, per violazione degli artt. 3, 5, 87, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, e del principio di leale cooperazione tra Stato e regioni, nei termini sopra illustrati.

Venezia-Roma, addì 16 maggio 2001

Avv. Romano Morra - Avv. Fabio Lorenzoni

01C0561

GIAMPAOLO LECCISI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

(4651602/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

♦ CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA Via A. Herio, 21

O PESCARA

LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA Corso V. Emanuele, 146 LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ Via Galilei (ang. via Gramsci)

SULMONA

LIBRERIA UFFICIO IN Circony, Occidentale, 10

TERAMO

LIBRERIA DE LUCA Via Riccitelli, 6

BASILICATA

♦ MATERA

LIBRERIA MONTEMURRO Via delle Beccherie, 69 **GULLIVER LIBRERIE** Via del Corso, 32

O POTENZA

LIBRERIA PAGGI ROSA Via Pretoria

CALABRIA

LIBRERIA NISTICÒ Via A. Daniele, 27

LIBRERIA DOMUS Via Monte Santo, 70/A

O PALMI

LIBRERIA IL TEMPERINO Via Roma, 31

♦ REGGIO CALABRIA

LIBRERIA L'UFFICIO Via B. Buozzi, 23/A/B/C

LIBRERIA AZZURRA Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

CARTOLIBRERIA AMATO Via dei Goti, 11

LIBRERIA GUIDA 3 Via Vasto, 15 LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI Via Matteotti, 30-32 CARTOLIBRERIA CESA Via G. Nappi, 47

♦ BENEVENTO

LIBRERIA LA GIUDIZIARIA Via F. Paga, 11 LIBRERIA MASONE Viale Rettori 71

LIBRERIA GUIDA 3 Via Caduti sul Lavoro, 29-33

♦ CASTELLAMMARE DI STABIA LINEA SCUOLA Via Raiola, 69/D

O CAVA DEI TIRRENI

LIBRERIA RONDINELLA Corso Umberto I, 253 ♦ ISCHIA PORTO

LIBRERIA GUIDA 3 Via Sogliuzzo

♦ NAPOLI LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO Via Caravita, 30 **LIBRERIA GUIDA 1**

Via Portalba, 20-23 **LIBRERIA GUIDA 2** Vla Merliani, 118

LIBRERIALBS

Salita del Casale, 18

NOCERA INFERIORE LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO Via Fava, 51;

O NOLA

LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA Via Fonseca, 59

O POLLA

CARTOLIBRERIA GM Via Crispi

A SALEBNO

LIBRERIA GUIDA Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

♦ BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA CERUTI Piazza Tribunali, 5/F LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI Via Castiglione, 1/C **GIURIDICA EDINFORM** Via delle Scuole, 38

O CARPI

LIBRERIA BULGARELLI Corso S. Cabassi, 15

O CESENA

LIBRERIA BETTINI Via Vescovado, 5

LIBRERIA PASELLO Via Canonica, 16-18

◇ FORLÌ

LIBRERIA CAPPELLI Via Lazzaretto, 51 LIBRERIA MODERNA Corso A. Diaz, 12

LIBRERIA GOLIARDICA Via Berengario, 60

O PARMA

LIBRERIA PIROLA PARMA Via Farini, 34/D

♦ RAVENNA

LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO Via Corrado Ricci, 12

◇ REGGIO EMILIA

LIBRERIA MODERNA Via Farini, 1/M

♦ RIMINI

LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

♦ GORIZIA

CARTOLIBRERIA ANTONINI Via Mazzini, 16

O PORDENONE

LIBRERIA MINERVA Piazzale XX Settembre, 22/A

♦ TRIESTE

LIBRERIA TERGESTE Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

O UDINE

LIBRERIA BENEDETTI Via Mercatovecchio, 13 LIBRERIA TARANTOLA Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

♦ FROSINONE

LIBRERIA EDICOLA CARINCI Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

LATINA

LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE Viale dello Statuto, 28-30

LIBRERIA LA CENTRALE Piazza V. Emanuele, 8

◇ ROMA

LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA Via S. Maria Maggiore, 121 LIBRERIA DE MIRANDA Viale G. Cesare, 51/E-F-G **LIBRERIA LAURUS ROBUFFO** Via San Martino della Battaglia, 35

LIBRERIA L'UNIVERSITARIA

Viale ippocrate, 99 LIBRERIA IL TRITONE

Via Tritone, 61/A LIBRERIA MEDICHINI

Via Marcantonio Colonna, 68-70

LA CONTABILE

Via Tuscolana, 1027

♦ SORA LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI Via Abruzzo, 4

♦ TIVOLI

LIBRERIA MANNELLI

Viale Mannelli, 10

♦ VITERBO

LIBRERIA "AR" Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare LIBRERIA DE SANTIS Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CARTOLERIA GIORGINI Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI Galleria E. Martino, 9

♦ IMPERIA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI-DI VIALE Viale Matteotti 43/A-45

LOMBARDIA

△ RRESCIA

LIBRERIA QUERINIANA Via Trieste, 13

♦ BRESSO

LIBRERIA CORRIDONI Via Corridoni, 11

♦ BUSTO ARSIZIO

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO Via Milano, 4

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI Via Mentana, 15

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento) LIBRERIA TOP OFFICE Via Torino, 8

◇ LECCO

LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI Corso Mart. Liberazione, 100/A

△ LODI

LA LIBRERIA S.a.s. Via Defendente, 32

◇ MANTOVA

LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI Corso Umberto I. 32

LIBRERIA CONCESSIONARIA **IPZS-CALABRESE** Galleria V. Emanuele II, 13-15 FOROBONAPARTE S.r.I. Foro Bonaparte, 53

LIBRERIA DELL'ARENGARIO Via Mapelli, 4

♦ PAVIA

LIBRERIA GALASSIA Corso Mazzini, 28

O VARESE

LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO Via Albuzzi, 8

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

MARCHE

♦ ANCONA

LIBRERIA FOGOLA Piazza Cavour, 4-5-6

♦ ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

♦ MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

♦ PESARO LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA Via Mameli, 34

♦ S. BENEDETTO DEL TRONTO LA BIBLIOFILA Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

♦ CAMPOBASSO

LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M. Via Capriglione, 42-44 CENTRO LIBRARIO MOLISANO Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

O ALBA

CASA EDITRICE I.C.A.P. Via Vittorio Emanuele, 19

♦ ALESSANDRIA LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI Corso Roma, 122

♦ BIELLA

LIBRERIA GIOVANNACCI

Via Italia, 14

CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

♦ NOVARA EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA Via Costa, 32

→ TORINO
 CARTIERE MILIANI FABRIANO
 Via Cavour, 17
 → VERBANIA

LIBRERIA MARGAROLI Corso Mameli, 55 - Intra

♦ VERCELLI CARTOLIBRERIA COPPO Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

♦ ALTAMURA

LIBRERIA JOLLY CART Corso V. Emanuele, 16

◇ BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

♦ BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◆ CERIONOLA

CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

♦ FOGGIA LIBRERIA PATIERNO Via Dante, 21

◆ LECCE
 LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
 Via Palmieri, 30
 ◆ MANFREDONIA

LIBRERIA IL GHIGNO Via Campanella, 24

♦ TARANTO LIBRERIA FUMAROLA Corso Italia, 229

SARDEGNA

♦ CAGLIARI

LIBRERIA F.LLI DESSÌ Corso V. Emanuele, 30-32

♦ ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

♦ SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

O ACIREALE

LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s. Via Caronda, 8-10 CARTOLIBRERIA BONANNO Via Vittorio Emanuele, 194

♦ AGRIGENTO TUTTO SHOPPING Via Panoramica dei Templi, 17

♦ CALTANISSETTA

LIBRERIA SCIASCIA

Corso Umberto I, 111

CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

♦ CATANIA

LIBRERIA LA PAGLIA

VIA Etnea, 393

LIBRERIA ESSEGICI

VIA F. Riso, 56

LIBRERIA RIOLO FRANCESCA

VIA VIItorio Emanuele, 137

♦ GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

♦ MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO

Viale Ausonia, 70 LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO Via Villaermosa, 28 LIBRERIA SCHOOL SERVICE Via Galletti 225

♦ S. GIOVANNI LA PUNTA LIBRERIA DI LORENZO Via Roma, 259

Via Roma, 259

♦ SIRACUSA

LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA Piazza Euripide, 22 ♦ TRAPANI LIBRERIA LO BUE

TOSCANA

♦ AREZZO

LIBRERIA PELLEGRINI Via Cavour, 42

Via Cascio Cortese, 8

◆ FIRENZE
LIBRERIA PIROLA -già EtrurlaVia Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

♦ GROSSETO NUOVA LIBRERIA Via Mille, 6/A

◆ LIVORNO LIBRERIA AMEDEO NUOVA Corso Amedeo, 23-27 LIBRERIA IL PENTAFOGLIO Via Fiorenza, 4/B

♦ LUCCA LIBRERIA BARONI ADRI Via S. Paolino, 45-47 LIBRERIA SESTANTE Via Montanara, 37

♦ MASSA LIBRERIA IL MAGGIOLINO Via Europa, 19

♦ PISA LIBRERIA VALLERINI Via dei Mille, 13

♦ PISTOIA LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI Via Macallè, 37

♦ PRATO LIBRERIA GORI Via Ricasoli, 25

♦ SIENA LIBRERIA TICCI Via delle Terme, 5-7

♦ VIAREGGIO LIBRERIA IL MAGGIOLINO Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

♦ TRENTO

LIBRERIA DISERTORI

Via Diaz, 11

UMBRIA

♦ FOLIGNO LIBRERIA LUNA Via Gramsci, 41

◇ PERUGIA LIBRERIA SIMONELLI Corso Vannucci, 82 LIBRERIA LA FONTANA Via Sicilia. 53

♦ TERNI LIBRERIA ALTEROCCA Corso Tacito, 29

VENETO

♦ BELLUNO LIBRERIA CAMPDEL Piazza Martiri, 27/D

♦ CONEGLIANO LIBRERIA CANOVA Via Cavour, 6/B

♦ PADOVA LIBRERIA DIEGO VALERI Via Roma, 114

ROVIGO
 CARTOLIBRERIA PAVANELLO
 Piazza V. Emanuele, 2

♦ TREVISO CARTOLIBRERIA CANOVA Via Calmaggiore, 31

♦ VENEZIA-MESTRE LIBRERIA SAMBO Via Torre Belfredo, 60

♦ VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

♦ VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

- La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
 - presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: plazza G. Verdi, 10 🕿 06 85082147;
 - presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 2001

Ministero del Tesoro - Provvedimento 1º febbraio 2001 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001) Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1º gennaio e termine al 31 dicembre 2001 i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1º luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro l	1	Lire	Euro				
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: - annuale	508.000	262,36	Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie spe- ciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	Life	Euro				
- semestrale	289.000	149,25	- annuale	106.000	54,74				
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: - annuale - semestrale	416.000 231.000	214,84 110,00	- semestrale Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: - annuale - semestrale		35,11 137,89 74,88				
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari con- tenenti i provvedimenti non legislativi: - annuale - semestrale	115.500 69.000	59,65 35,63	Tipo F - Completo. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie						
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			speciali (ex tipo F): - annuale - semestrale	1.097.000 593.000					
- annuale semestrale Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	107.000 70.000	55,26 36,15	Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):						
- annuale - semestrale	273.000 150.000	140,99 77,46	(escluso in lipo A2). - annuale . - semestrale	982.000 520.000					
prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001. Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione					0,77 0,77 1,45 0,77 0,77				
Supplemento	straordi	nario «E	Sollettino delle estrazioni»						
Abbonamento annuale					83,66 0,77				
Supplemento si	traordina	ario «Co	nto riassuntivo del Tesoro»						
Abbonamento annuale Prezzo di vendita di un fascicolo separato					54,22 4,13				
			ICROFICHES - 2001 ordinari - Serie speciali)						
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) . Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)					671,39 0,77 2,07				
N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 3	30%.				l				
PARTE SECONDA - INSERZIONI									
Abbonamento annuale Abbonamento semestrale Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazio	one			474.000 283.000 1.550	244,80 146,15 0,80				

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sui c/c postale n. 16716029 intestato all'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite

Numero verde **800-864035**



L. 6.000 € 3,10